

## XL.

## TORNATA DI MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 1905.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

## INDICE.

Atti vari. . . . .	Pag. 1216
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>	
Provvedimenti del tesoro per le strade ferrate (LUZZATTI) . . . . .	1196
Ordinamento dell'esercizio di Stato per le ferrovie non concesse a imprese private (TEDESCO) . . . . .	1196
Provvedimenti per il materiale rotabile ferroviario (TEDESCO) . . . . .	1196
Leva militare per il 1885 (Approvazione) . . . . .	1193
Sgravio del debito ipotecario (Seguito della discussione in prima lettura) . . . . .	1200
GUARRACINO . . . . .	1207
VENDITTI . . . . .	1200
<b>Giuramento del deputato De Gennaro Emilio.</b>	1190
<b>Interrogazioni:</b>	
Aiutanti e ricevitori postali:	
MORELLI - GUALTIEROTTI (sottosegretario di Stato) . . . . .	1190
SANTINI . . . . .	1191
Supplenti postetelegrafici:	
FAELLI . . . . .	1192
MORELLI - GUALTIEROTTI (sottosegretario di Stato) . . . . .	1191-92
Terze classi nei treni diretti:	
MORPURGO . . . . .	1194
POZZI (sottosegretario di Stato) . . . . .	1193-94
<b>Osservazioni e proposte:</b>	
Disegni di legge ferroviari:	
ALESSIO . . . . .	1199
FERRARIS MAGGIORINO . . . . .	1197
PRESIDENTE . . . . .	1198
TEDESCO (ministro) . . . . .	1197-98-99
<b>Proposte di legge (lettura):</b>	
Indennità ai deputati (CHIMIENTI) . . . . .	1189
Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena (VICINI) . . . . .	1190
Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella (PAVONCELLI) . . . . .	1190
<b>Verificazione di poteri:</b>	
Annullamento della elezione di Corato (MALLANGI) . . . . .	1195
<b>Votazione segreta (risultamento):</b>	
Leva militare sui nati nel 1885. . . . .	1199

La seduta comincia alle ore 14.

MORANDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

## Petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del sunto della petizione.

MORANDO, segretario, legge:

6522. Antonio Perrone di San Domenico Ialao (provincia di Cosenza) danneggiato politico nei moti delle Calabrie del 1848, trovandosi in grave età ed in non prospere condizioni economiche, fa istanza perchè gli venga accordato un congruo sussidio.

## Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Cambiano ha chiesto un congedo di giorni 15, per motivi di salute.

(È concesso).

## Letture di proposte di legge.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

MORANDO, segretario, legge:

**Proposta di legge dei deputati Chimienti, Borghese, Capece-Minutolo, Curioni, Di Laurenzana, Turco, Vicini.**

## Art. 1.

È assegnata a ciascun deputato, che non percepisca alcuno stipendio sul bilancio dello Stato, e la cui elezione sia stata convalidata, una indennità annua di lire *settemila*.

A tale scopo sarà iscritta in un capitolo del bilancio della Camera la somma relativa.

## Art. 2.

Il deputato, impiegato e funzionario a norma degli articoli 82 e 88 della legge elettorale politica, potrà far valere il suo diritto all'indennità per quella parte per cui lo stipendio sia inferiore all'indennità medesima.

## Art. 3.

Il pagamento della indennità è eseguito ogni bimestre dal cassiere della Camera su mandato del presidente.

## Art. 4.

Ogni bimestre i questori comunicheranno alla Camera il numero delle assenze che il deputato abbia fatto nelle votazioni a scrutinio segreto o per appello nominale.

Per ognuna di queste assenze verranno sottratte lire venti dalla quota bimestrale di indennità dovuta a ciascun deputato.

## Art. 5.

Il deputato al Parlamento nominato membro di Commissioni governative non potrà assumere l'ufficio se non gratuitamente.

**Proposta di legge del deputato Vicini. — Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena.**

## Art. 1.

Il comune di Guiglia è staccato dal circondario di Pavullo nel Frignano ed è aggregato al circondario di Modena, per tutti gli effetti amministrativi.

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per la attuazione della presente legge dal 1° gennaio 1906.

**Proposta di legge del deputato Pavoncelli. — Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella.**

## Art. 1.

Le frazioni di Stornara e Stornarella, che attualmente formano l'unico comune di Stornarella, sono separate ed erette in comuni autonomi conservando la loro denominazione.

## Art. 2.

Un regio commissario sarà nominato, con l'incarico di provvedere allo stralcio della separazione dei due comuni.

PRESIDENTE. Verrà poi stabilito il giorno dello svolgimento di queste proposte di legge.

## Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole De Gennaro, lo invito a giurare.

(*Legge la formula.*)

DE GENNARO. Giuro!

## Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Santini al ministro delle poste e dei telegrafi per apprendere « se intenda tenere l'impegno dell'onorevole Stelluti-Scala il quale affidò gli aiutanti e ricevitori postali, risultati vincitori del concorso per esami dello scorso ottobre, che avrebbero senz'altro conseguito la nomina di ufficiali postali di quinta classe a lire 1,500 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**MORELLI-GUALTIEROTTI.** *sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi.* L'onorevole Santini richiama un impegno assunto dall'onorevole Stelluti-Scala e può star sicuro che il ministro attuale non ha certamente l'animo deliberato di mancarvi.

Però mentre non risulta con precisione in quali termini e sotto quali condizioni e riserve cotesto impegno potè essere preso, è mestieri appurare in primo luogo questo punto di fatto e occuparsi poi anche della condizione di diritto, all'effetto di vedere se e fino a qual punto possa il Ministero uscir fuori dalla base del concorso, per evitare difficoltà ed impedimenti insuperabili da parte dei superiori uffici di sindacato amministrativo e specialmente della Corte dei conti.

L'onorevole interrogante però può esser certo che la cosa è allo studio e che sarà esaminata con spirito di benevolenza verso i concorrenti dei quali egli s'interessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANTINI. Mi affretto a ringraziare l'onorevole Morelli-Gualtierotti più che per la dichiarazione che la questione si sta studiando, perchè le questioni quando si stanno studiando si risolvono molto tardi, per l'impegno preciso di risolverla presto e con equa benevolenza.

Non dubito che un impegno assunto dal ministro Stelluti-Scala sarà mantenuto col maggiore scrupolo da chi gli fu fino a pochi giorni fa solerte collaboratore.

Se non che io non credo che le condizioni del concorso sieno state violate, perchè avendo raccolto dati, (perchè non voleva portare qui una questione campata in aria) posso assicurare l'onorevole sottosegretario di Stato, (il quale mi ha detto che non ha assunto ancora le informazioni necessarie) che dei vincitori del concorso al quale si riferisce la mia interrogazione 16 sono presentemente a lire 1,600, 60 a lire 1,400 e 54 a 1,200.

Ora 16 a 1,600 danno un'economia di lire 1,600; poi 60 a 1,400 danno una spesa di lire 6,000; 54 a lire 1,200 danno una spesa di lire 16,200.

Gli impiegati di ruolo sulla somma già stanziata in bilancio, da nominarsi a 1,500, importerebbero una spesa di lire 20,600.

Inoltre vi sono 20 ricevitori non impiegati di ruolo, i quali a 1,500 importerebbero una spesa di lire 12,000.

Ora l'onorevole Morelli-Gualtierotti comprende benissimo che lire 20,600 e 12,000 formano lire 32,600 da cui occorre togliere la ritenuta di prima nomina del 25 per cento, e si arriverebbe ad una maggiore spesa effettiva di lire 24,450.

Ma giova notare che questa somma, che il Ministero vorrebbe economizzare, è stata già stanziata in bilancio, perchè nella classe a lire 1,500 vi sono circa 400 posti vacanti fino dal 1° luglio 1904.

Sarà, quindi, molto più facile la risoluzione che l'onorevole Morelli si è assunto di trovare nelle economie, che si realizzano per la vacanza dei posti. Io pertanto mi dichiaro soddisfatto della sua risposta; solamente lo prego che lo studio proceda alacramente e che voglia mettermi quella benevolenza che ha promesso, affinchè questi impiegati malcontenti non ricorranò all'eminenza grigia del Ministero delle poste e dei telegrafi od al ministro *in partibus infidelium*, che è la stessa persona, come a lei piaccia meglio chiamarla.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Marghieri al mini-

stro di grazia e giustizia « per sapere in qual modo intendasi far cessare lo sconcio dei cosiddetti *informi* presso i magistrati del Tribunale e della Corte di appello di Napoli ».

Non essendo per altro presente l'onorevole interrogante, questa interrogazione si intende ritirata.

Seguirebbe l'interrogazione degli onorevoli Salvia e Guarracino al ministro di grazia e giustizia; ma, non essendo presente nè l'onorevole ministro nè l'onorevole sottosegretario di Stato, questa interrogazione rimane sospesa.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Faelli al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se non creda di prendere o di presentare alla Camera un provvedimento per cui i supplenti ed altri modesti impiegati delle poste possano venire assunti come alunni di seconda categoria per i posti ancora vacanti dopo l'ultimo concorso, malgrado i limiti di età ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi ha facoltà di parlare.

MORELLI GUALTIEROTTI, *sottosegretario di Stato per le poste e pei telegrafi*. Come la Camera e l'onorevole interrogante sanno, il ministro *interim* delle poste e dei telegrafi, rispondendo nella seduta del 2 febbraio ad una interpellanza dell'onorevole Chimienti ed altri deputati, concernente la sistemazione dei supplenti postali e telegrafici, diede formale promessa che nello studio per la compilazione del nuovo regolamento, al quale attende una Commissione presieduta dal senatore Sani, saranno tenuti in considerazione i desideri dei supplenti e si procurerà di stabilire norme precise per quanto riguarda la preferenza per l'ammissione ai posti di ruolo.

Io non posso, per la parte dell'interrogazione che si riferisce ai supplenti, che rimettermi intieramente a quanto disse l'onorevole ministro.

E poichè l'onorevole Faelli precisa a quali posti dovrebbero essere assunti i supplenti, io debbo dichiarargli che pure avendo tutto il desiderio che si trovi modo di aprire la carriera nei posti di ruolo ai supplenti, non credo che si possa derogare dalle norme costantemente seguite dall'amministrazione, per gli impieghi di prima e seconda categoria.

Del resto, dopo l'ultimo concorso, i posti di alunno rimasti vacanti sono 212, e non è a questi certamente che aspirano gl'impiegati pei quali s'interessa l'interrogante, perchè l'ufficio di alunno è gratuito.

L'aspirazione loro è invece al gradino superiore, l'ultima cioè fra le classi della seconda categoria che hanno retribuzione, ossia i posti d'ufficiale a 1200, dei quali sul momento vacano soltanto 33, mentre i supplenti sono circa 14,000. Anche dunque accogliendo il desiderio dell'interrogante, il problema fondamentale della sistemazione dei supplenti non avrebbe una soluzione.

Ciò per quanto si riferisce ai supplenti.

Relativamente agli altri modesti impiegati delle poste cui allude l'onorevole Faelli, io non posso dare affidamenti determinati fintantochè non sappia a quali categorie di personale l'onorevole Faelli si riferisca.

Posso però assicurare che è ferma intenzione del Governo di esaminare con la massima benevolenza le condizioni dei supplenti e degli impiegati più modesti per quei miglioramenti che in armonia con gli interessi generali dell'amministrazione e dello Stato potranno essere consentiti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faelli per dichiarare se sia soddisfatto.

FAELLI. La locuzione, di cui si è servito spesso l'onorevole sottosegretario di Stato « forse l'onorevole Faelli ha voluto dire questo, o quest'altro » mi fa pensare di non essere stato abbastanza preciso nell'espone la mia domanda nel testo dell'interrogazione. Preciserò dunque meglio, se l'onorevole sottosegretario me lo permette, quello che io intendevo di domandare. Furono recentemente banditi due concorsi, uno per 64 posti di volontario nella prima categoria, ed uno per 1200 posti di alunno. Per il primo concorso occorre la laurea, per il secondo bastava la licenza liceale, o di istituto tecnico. I posti della prima categoria furono tutti ricoperti e alcuni dei concorrenti, caduti in questo primo concorso, chiesero di essere ammessi come alunni, in virtù del secondo concorso, e l'amministrazione ben provvide al proprio interesse e a quello dei concorrenti, ammettendoli. Ora, siccome nemmeno ammettendo quelli che avevano concorso al posto di volontario si sono coperti tutti i posti di alunno, io credo che a questi potrebbero venir chiamati coloro che occupano posti inferiori, come assistenti, supplenti, aggiunti subalterni e via dicendo, che hanno già i titoli necessari, come la licenza liceale e di istituto tecnico, od anche la laurea; tanto che io potrei citare all'onorevole sottosegretario di Stato un suo collega, un avvocato, che

è vuotacassette a Parma. (*Commenti*). Ora se alcuni di questi poveri ed umilissimi funzionari si trovasse il modo di farli entrare in una carriera decente si farebbe opera santissima, ed io credo di non far male facendo appello al cuore dell'onorevole sottosegretario di Stato perchè veda di fare quanto io chiedo, tanto più che questo benevolo provvedimento, al quale non osterrebbe che la ragione dell'età per una ventina circa di funzionari, potrebbe essere adottato inquantochè anche recentemente un decreto del 25 luglio 1904 bandì un concorso, per il quale si passava sopra ai limiti di età.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *sottosegretario di Stato per le poste e pei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *sottosegretario di Stato per le poste e pei telegrafi*. Mi permetta l'onorevole Faelli di fare, per quanto mi è consentito dai termini assegnati ad una interrogazione, qualche rettifica a ciò che egli ha affermato. È vero che i concorrenti ai posti di volontario nella prima categoria, non caduti ma risultati in soprannumero, furono invitati a dichiarare se accettavano di passare in seconda categoria dove erano ancora alcuni posti vacanti, e che una parte di codesti laureati accettò il più modesto posto di alunno nella seconda categoria. Con tutto questo però, dato il numero dei candidati al concorso dei 1200 e dato pure un altro concorso aperto precedentemente, i posti scoperti di alunno non rimasero che 212 e quelli di ufficiali di sesta classe in seconda categoria si ridurranno dopo la imminente nomina a stipendio dei vincitori nei suddetti concorsi a soli 33: nè per il momento pare sia il caso di aprire per così poche vacanze nuovi concorsi.

FAELLI. I posti ai quali io mi riferisco sono 220.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *sottosegretario di Stato per le poste e pei telegrafi*. Sono 212 se ella si riferisce ai posti di alunno; ma io seguito a dubitare che le persone delle quali l'onorevole Faelli s'interessa vogliono aspirare al posto di alunno che è gratuito. Però prescindiamo pure da questo: sia gli ufficiali di sesta classe, sia gli alunni appartengono sempre al personale di seconda categoria, e finchè sia in vigore l'attuale regolamento organico, gli aiutanti, i subalterni fuori ruolo ed i supplenti non possono concorrere ai posti della seconda categoria, ma, per l'articolo 131 del regolamento, a costoro è riservato un quarto

dei posti di aiutante di quinta classe nella 3<sup>a</sup> categoria, mentre l'altro quarto è riservato agli agenti subalterni fuori ruolo e la metà ai militari di terra e di mare, secondo le leggi del 1883 e del 1887; ed è espressamente detto che i supplenti non potranno essere nominati neppure aiutanti qualora abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età. Ora l'onorevole Faelli vorrebbe che i supplenti fossero nominati nella seconda categoria anzichè nella terza e che inoltre fossero dispensati da quel limite di età che nel momento è posto come condizione anche all'ammissione loro nel personale di terza categoria.

Tutto ciò è completamente in opposizione al regolamento, e nello stato attuale delle cose non posso che ripetere quanto ho già detto in principio: aspettiamo il nuovo regolamento organico, vediamo se con questo si crederà di derogare alle disposizioni del regolamento in vigore ed allora potremo provvedere alla sorte di quegli aspiranti dei quali l'onorevole Faelli tanto s'interessa. *(Benissimo!)*

**PRESIDENTE.** Poichè l'onorevole Celli non è presente s'intende ritirata la sua interrogazione al ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere « se e quando verrà convocata la Commissione già nominata per l'esecuzione della legge sull'Agro Romano ».

Passeremo perciò a quella degli onorevoli Morpurgo, Maggiorino Ferraris, Eugenio Valli, Gavazzi e Cottafavi al ministro dei lavori pubblici per sapere « se nei prossimi orarii estivi intenda estendere in modo efficace l'introduzione delle terze classi nei treni diretti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Premetto che, l'ultima volta che si discusse in quest'aula della opportunità di aggiungere la terza classe ai treni diretti, opportunità propugnata così vivacemente ed autorevolmente dal collega Maggiorino Ferraris, fu dichiarato per parte del Ministero che esso consentiva in massima in questo concetto e che si sarebbe per parte sua fatto tutto il possibile perchè il concetto medesimo venisse ad avere attuazione prossima ed estesa. Però non sono a dissimularsi le difficoltà molteplici che incontra questo sistema il quale, al dire di taluno si presenterebbe come la cosa più semplice di questo mondo, e limi-

tantesi ad aggiungere una o due vetture di più ad un treno in partenza.

Invece per potere, mantenendo la regolarità del servizio ed un buon servizio, aggiungere la terza classe ai treni diretti, bisogna che il fatto sia coordinato con i mezzi di trazione, con l'armamento delle linee, con la struttura degli orari ed anche con la qualità delle vetture di terza classe, perchè non tutte queste vetture e nemmeno la parte maggiore possono viaggiare coi treni diretti.

Queste però non sono che difficoltà, difficoltà che quantunque non da un giorno all'altro, possono pure essere vinte e superate, ma tuttavia difficoltà non lievi alle quali il Ministero intende a provvedere nel miglior modo possibile. Di questa sua buona intenzione il Ministero ha dato prove anche recentissime.

Ad esempio, i due nuovi treni diretti diurni n. 5 e 6, che si sono istituiti sulla linea Napoli-Reggio, portano le vetture di terza classe e sono 952 i chilometri percorsi da questi treni. Insomma sino ad ora si è riusciti a questa percentuale che è notevole: dei nostri treni diretti il 56 per cento porta vetture di terza classe.

L'onorevole Morpurgo e gli altri interroganti desiderano conoscere se col 30 giugno si estenderà in modo anche più efficace codesto sistema. Ed al riguardo io non posso non avvertire che l'estensione maggiore di questo sistema (e debbo ritenere che per gli onorevoli interroganti modo più efficace, voglia significare modo più esteso) col 30 giugno è subordinata in parte ad una condizione che deve pur essere soddisfatta, cioè alla sostituzione del materiale mobile, la quale sostituzione, come è evidente, non può essere improvvisata. D'altra parte è subordinata ai mezzi di trazione ed alla condizione degli armamenti della linea, essendo gli attuali treni diretti già troppo pesanti, e la trazione doppia, come la introduzione di locomotive più potenti, non potendo farsi per tutti i treni, nè in tempo troppo breve.

In una parola, in massima consentiamo nel parere degli onorevoli interroganti, già messo avanti e propugnato calorosamente dall'onorevole Maggiorino Ferraris, di accelerare ed estendere al massimo possibile l'applicazione delle vetture di terza classe ai treni diretti, studiando il modo di superare e vincere tutte le non poche difficoltà che concorrono a ritardare la estensione di codesto desiderio comune.

PRESIDENTE. L'onorevole Morpurgo ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

MORPURGO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato dei lavori pubblici per la cortese e particolareggiata risposta che si è compiaciuto di dare all'interrogazione che io ho avuto l'onore di presentare insieme con altri colleghi. Lo ringrazio e prendo atto anche delle sue buone intenzioni e delle buone disposizioni che ha manifestate per l'avvenire. Però dico subito che non posso dichiararmi interamente soddisfatto della sua risposta. E non posso dichiararmene soddisfatto, perchè egli ha affacciato come difficoltà gravi alcune che io ritengo di poco momento ed assai facilmente sormontabili.

Egli ha parlato della necessità di modificare la struttura degli orari. Ma, onorevole sottosegretario di Stato, noi vediamo tutti i giorni arrivare i treni con un'ora o due ore di ritardo. Dunque che cosa mai parla di struttura di orari? Gli orari sono scritti, ma non sono osservati.

Egli ha parlato di difficoltà di aggiungere ai treni diretti le vetture di terza classe, perchè non sono costruite all'uopo. Ebbene, onorevole sottosegretario di Stato, si tratta di munire le vetture di terza classe di freni continui e riscaldamenti a vapore. La spesa occorrente per questo è ben piccola e poco ci vuole ad apportare a 200 o 300 vetture di terza classe queste piccole innovazioni.

In verità dobbiamo riconoscere tutti che è una vera ingiustizia sociale, come bene ha detto il collega Maggiorino Ferraris, ed un gravissimo errore economico, il non dare le terze classi ai treni diretti. È una ingiustizia sociale, perchè vengono escluse dall'approfittare dei treni diretti quelle persone che più ancora delle altre hanno bisogno di utilizzare il loro tempo. È poi un errore economico, perchè le statistiche rivelano che, mentre da 15 anni a questa parte sono diminuiti i redditi della prima e della seconda classe, sono invece aumentati i redditi della terza classe. Insomma sono le terze classi che danno il provento maggiore alle ferrovie. Ora non so comprendere il perchè in Italia i viaggiatori di terza classe abbiano ad essere così trascurati.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha dichiarato che si va estendendo l'uso delle terze classi nei treni diretti e ci ha avvertito che già il 56 per cento dei treni diretti portano le vetture di terza classe. Ebbene, onorevole sottosegretario di Stato, è questa

estensione che rende meno giustificate e sopportabili talune esclusioni.

Io le posso dire che vi sono tratti perfettamente piani, dove i treni diretti non raggiungono il massimo del peso che può essere trainato dalle locomotive ordinarie e dove non vi sono vetture di terza classe. Cito il percorso da Mestre a Cormons e da Mestre a Pontebba. Ella mi dirà: la linea non è piana da Pontebba ad Udine; ebbene pigliamo pure il solo tratto Mestre Cormons. Ora il fatto di levare la terza classe dai treni diretti che vanno verso l'Austria porta a questa conseguenza, che alla stazione di Mestre i viaggiatori debbono scendere, debbono collocare i miseri fardelli sotto la tettoia e stare lì ad aspettare due o tre ore per prendere il più vicino convoglio *omnibus*, con uno sconcio pel pubblico e con disagio gravissimo dei viaggiatori, specialmente nella stagione invernale. Lo stesso accade per i viaggiatori che dall'Austria vengono in Italia: debbono scendere a Pontafel od a Cormons ed aspettare il treno *omnibus*.

L'onorevole sottosegretario di Stato mi ha parlato della necessità di modificare l'armamento e di provvedere locomotive di maggiore potenzialità. Tutto questo sarà giusto per alcune linee, ma pel tratto di linea che ho citato, no. Con locomotive ordinarie il servizio si può fare.

Dunque, concludendo, io prego l'onorevole sottosegretario di Stato di voler provvedere in modo che il servizio della terza classe nei treni diretti sia esteso il più possibile, come è stato promesso; ma soprattutto procuri che le vetture di terza classe siano aggiunte subito ai treni diretti là dove non sono richieste per ciò locomotive speciali e può bastare la diminuzione d'una vettura di seconda classe o d'una mista di prima e seconda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non posso non ricordare all'onorevole Morpurgo che egli non è nel giusto e non è nel vero allorquando dice che le difficoltà che io ho accennate relativamente all'aggiunzione di vetture di terza classe ai treni diretti, siano molto facilmente superabili. Ella dice, onorevole Morpurgo, che è un inconveniente di nessuna portata il turbare la struttura degli orari, perchè tanto vi sono dei ritardi che avvengono frequentemente, anzi continuamente; ma v'è differenza tra ritardi e ritardi: altra

cosa è il ritardo di mezz'ora, altra cosa sono i ritardi di due o tre ore! D'altronde ella dice che per adottare le vetture di terza classe viaggiatori ai treni diretti, basta aggiungere il freno ed il riscaldamento alle vetture stesse. Ma per le relazioni tecniche le più attendibili, io posso e debbo dichiarare che così non è; e che la ragione principale e la difficoltà sta invece nel sistema delle assi che non permettono di far viaggiare senza pericolo certe vetture di terza classe coi treni diretti. E qui mi permetta l'onorevole Morpurgo di dire che; trattandosi di un problema tecnico, e non semplice, noi non possiamo risolverlo con affermazioni semplici, non possiamo con affermazioni semplici rendere facili cose che invece per coloro che attendono a questi studi e lavori sono complesse e sono difficili.

Io ho dichiarato espressamente che il Ministero è convinto della convenienza di estendere l'applicazione delle vetture di terza classe ai treni diretti; che persisterà nel proposito e nelle adoperazioni per superare tutte le difficoltà che vi si oppongono.

In gran parte, ripeto, le ha superate: cercherà insistentemente di superare anche le ulteriori per estendere questo beneficio. E stia sicuro l'onorevole Morpurgo, che trattandosi di un vero beneficio economico nè le Società esercenti, nè lo Stato possono essere sospettati di non volervi provvedere per il gusto di farne getto; stia sicuro l'onorevole Morpurgo che alla estensione del beneficio sarà provveduto, ma è necessario all'uopo ed assolutamente che i treni diretti colla aggiunta della terza classe siano messi in condizione di potere viaggiare regolarmente. Ripeto, abbiamo già esteso questo beneficio al 56 per cento dei treni diretti ed andiamo sempre più estendendolo, ed ho citato anche gli altri 952 chilometri di percorso da Napoli a Reggio ai quali fu di recente esteso: ma non pretenda l'onorevole Morpurgo che si vada più in là senza la necessaria ponderazione...

MORPURGO. Non ci sono difficoltà tecniche.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, ...perchè si tratta di questioni molto complesse che possono bene essere ritenute semplicissime e facilissime dal desiderio, sia pure giusto e legittimo di una persona o di una località, ma che devono essere considerate dal Governo nel loro complesso per il buon andamento del servizio generale. (*Benissimo!*).

MORPURGO. Io ho parlato di un'alinea dove non ci sono difficoltà.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Brunialti ai ministri di agricoltura e commercio e dell'interno, per sapere « se nell'interesse della finanza, del commercio e dell'ordine pubblico, intendano proporre più severi provvedimenti legislativi contro il commercio girovago ».

Questa interrogazione s'intende ritirata, non essendo presente l'onorevole interrogante.

Quella che segue dell'onorevole De Genaro-Ferrigni al ministro degli affari esteri, circa i trattati di commercio con la Russia, è rimandata a domani.

Quella degli onorevoli Salvi e Guarra-cino al ministro di grazia e giustizia « sulla repressione dell'usura » è rimandata a sabato avendo l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia fatto sapere di essere indisposto.

Così, per la stessa ragione è rimandata, a sabato, anche quella dell'onorevole Marghieri, che per errore avevo dichiarata decaduta.

E così per oggi sono esaurite le interrogazioni.

### Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri — Elezione contestata del collegio di Corato.

Do lettura delle conclusioni della Giunta: « Ma la ragione della contestazione deliberata dalla Giunta fu la violazione dell'articolo 89 della legge elettorale, il quale dispone, che chiunque eserciti funzioni di deputato provinciale non è eleggibile a deputato al Parlamento se dalle sue funzioni non abbia cessato almeno da sei mesi. Ora, per documenti presentati alla Giunta, risulta, che l'avvocato Cataldo Malcangi cessò dall'esercizio della carica di deputato provinciale il 12 luglio 1904, che alla carica stessa rinunciò il 2 di agosto, nel qual giorno della rinuncia prese atto la Deputazione provinciale di Bari. Mancato il termine prescritto dalla legge per la eleggibilità, la elezione fu contestata; e ora la Giunta vi propone di annullare la proclamazione dell'avvocato Cataldo Malcangi a deputato del collegio di Corato ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai

voti la proposta della Giunta che è per l'annullamento della elezione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Dichiaro quindi vacante il collegio di Corato.

### Discussione e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Disposizioni per la leva sui nati del 1885.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione sul disegno di legge: Disposizioni per la leva sui nati nel 1885 ».

Il testo della Commissione è uguale a quello del Ministero. Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

MORANDO, segretario legge: (V. Stampato n. 92).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Si passerà alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Gli iscritti della leva sulla classe 1885 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

(È approvato).

#### Art. 2.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1883 e 1884 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1<sup>a</sup> categoria nella leva sulla classe 1885, assumeranno, quelli nati nel 1883 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1884 la ferma di anni due.

(È approvato).

#### Art. 3.

È fatta facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1885 arruolati nella prima categoria, che

dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

(È approvato).

Credo di interpretare i desideri della Camera, avuto riguardo alla natura speciale di questo disegno di legge, procedendo immediatamente alla votazione a scrutinio segreto sul disegno stesso.

Si proceda alla chiama.

CERIANA-MAYNERI, segretario, fa la chiama.

### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per provvedimenti di tesoro per le liquidazioni ferroviarie sociali e per il riassetto ed il miglioramento delle strade ferrate dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione del presente disegno di legge: Provvedimenti di tesoro per le liquidazioni ferroviarie sociali e per il riassetto ed il miglioramento delle strade ferrate dello Stato.

Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. (Segni d'attenzione). Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti di urgenza riguardanti il materiale rotabile necessario per l'esercizio delle ferrovie dello Stato.

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private.

La Camera ricorda che nella passata legislatura un'autorevole Commissione, nella quale erano rappresentate le diverse parti politiche, esaminò il disegno di legge presentato dal Governo sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie.

La Commissione eseguì un lavoro lungo, ponderoso, diligente e fu presentata

alla Camera una relazione magistrale dell'onorevole nostro collega Rubini, il quale nelle piccole come nelle cose grandi è uso a portare tutto il contributo del suo grande ingegno e della sua nota esperienza.

Ora il Governo, come ha avuto occasione di dichiarare in documenti solenni, ha fatto tesoro delle importanti modificazioni proposte dalla Commissione. Inoltre la Camera è compresa quanto il Governo della urgenza di risolvere l'arduo e complesso problema dell'ordinamento delle strade ferrate.

Per queste considerazioni, d'accordo con l'onorevole collega del tesoro, ministro competente per il disegno di legge che egli ha presentato, e principale cointeressato nei disegni di legge che io ho avuto l'onore di presentare alla Camera, d'accordo, dico, con l'onorevole collega del tesoro prego la Camera di voler consentire che tutti e tre i disegni di legge sieno deferiti alla Commissione della passata legislatura...

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. ... essendo che i tre disegni di legge sono tre parti inscindibili di un tutto organico. (Commenti).

Voci. No, no!

PRESIDENTE. Intanto dò atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti di urgenza riguardanti il materiale rotabile necessario per l'esercizio delle ferrovie dello Stato;

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private.

Questi disegni di legge saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici propone, d'accordo col ministro del tesoro, che l'esame di questi due disegni di legge, e di quello presentato testè dall'onorevole ministro del tesoro, sia deferito alla stessa Commissione che ebbe nella passata legislatura a riferire intorno al progetto di ordinamento dell'esercizio di Stato, del quale fu relatore l'onorevole Rubini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

FERRARIS MAGGIORINO. Come la Camera ha inteso, gli onorevoli ministri del tesoro e dei lavori pubblici hanno presentato tre disegni di legge, uno per l'esercizio di Stato, uno per provvedimenti d'ur-

genza sul materiale mobile, ed uno per la liquidazione dei debiti con le Società ferroviarie. Di questi disegni di legge uno solo, che ha analogia di titolo, ma che dopo le dichiarazioni a me cortesemente fatte in questa Camera, dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, ha poca analogia di merito, era dinanzi alla passata legislatura. E sovra esso riferì una Commissione autorevole con una lodevole e lodata relazione del nostro collega onorevole Rubini. Gli altri due disegni di legge, quello per le liquidazioni ferroviarie e quello per l'acquisto di materiale rotabile, che involgono gravissime questioni d'ordine finanziario per centinaia di milioni, sono completamente nuovi davanti alla Camera. Il Governo propone di riunire i tre disegni di legge per inviarli all'esame di una stessa Commissione, alla medesima Commissione anzi che nella passata legislatura ebbe ad esaminarne uno solo.

Senza entrare nè nel merito dei disegni di legge che non sarebbe ora il caso, nè in apprezzamenti circa la Commissione, alla quale anzi personalmente io ho fatto intera adesione, credo che la proposta del Governo involga una questione di principi e di prerogative parlamentari altissima (*Benissimo!*) che nessun deputato, a qualunque settore appartenga, debba lasciar passare sotto silenzio, perchè in materia di prerogative parlamentari non vi sono distinzioni nè di partiti nè di opinioni, ma vi è un dovere comune in tutti noi, di mantenere intatte ed inviolate quelle tradizioni che sono la tutela soprattutto delle minoranze, che sono la più sacra difesa di ogni parte, di ogni tendenza.

Antico deputato in questa Camera, da quasi 20 anni partecipando ai suoi lavori, è la prima volta che veggo presentata una questione simile, di principio. Sono quasi 20 anni che appartengo a questa Camera, nè mai ho creduto fosse anche solo possibile formulare una proposta siffatta, non solo perchè penso che sia dovere di tutti noi di avere un riguardo ai nuovi eletti, qui chiamati non per votare semplicemente, ma per lavorare, ma perchè credo che, sciolta una Camera, cessi ogni diritto ed ogni potere della Camera sciolta, e non possa continuarsi un mandato, quando il mandante stesso è cessato. (*Approvazioni a sinistra*).

Dirò, per abbreviare la discussione, che s'invoca un precedente parlamentare del 30 maggio 1882, quando la legge sullo stato degli impiegati civili, - infelice precedente, perchè quella legge non venne mai in porto (*Si ride*) - quando la legge sullo stato degli

impiegati civili fu rinviata alla stessa Commissione che l'aveva esaminata nella precedente legislatura. E ciò sarebbe accaduto, il 30 maggio 1882. Ma qui, gli onorevoli ministri e la Camera mi consentano di fare una brevissima osservazione di fatto. (*Segni d'attenzione*).

I diritti e le prerogative d'una Camera non sono materia nè di proposte da parte del Governo, nè di votazione da parte della Camera; la difesa di tali diritti e prerogative è affidata da ogni parte della Camera al proprio presidente che, salito a quel seggio, è al di fuori e al di sopra di tutti i partiti.

Orbene, per comune consenso, fu sempre ammesso (e l'abbiamo anche fatto recentemente, trasportando ad altro giorno le interpellanze, o votando contemporaneamente più di tre disegni di legge) che il presidente possa, con l'unanime consenso della Camera, derogare alle disposizioni regolamentari, quando ciò possa conferire, per avviso suo e per avviso della Camera, al buon andamento dei lavori parlamentari. E così accadde nel 1882, perchè il presidente del tempo, onorevole Farini, avendo ripetutamente chiesto alla Camera se essa lo autorizzasse ad accedere alla proposta del Governo, la Camera rispose, con voci da tutte le parti: *sì! sì!*

Ma oggi, siamo in un caso diverso.

Io credo d'interpretare il pensiero di molti deputati che sono in questa parte della Camera, affermando che noi non possiamo consentire a questa procedura, che riguardiamo come una violazione chiara e precisa dei diritti parlamentari e del regolamento. Diciamo di più: non vi possiamo consentire, perchè il disegno di legge, già annunziato fin dal 30 novembre, quando fu convocata la Camera, non viene innanzi a noi, che al 21 di febbraio. Se, quindi, urgenza vi era (urgenza a cui non si porterà danno, perchè, in pochissimi giorni, il Governo può avere la nuova Commissione nominata), il Governo aveva anche ampiamente il tempo di provvedere.

Per queste ragioni, io pregherei vivamente gli uomini che sono al Governo, ed ai quali, come a me, debbono stare a cuore le buone tradizioni e le prerogative parlamentari, e pregherei vivamente l'illustre nostro presidente di volere, in questa parte, ritornare a quelle buone e sane tradizioni, che sono la garanzia di tutti e la migliore certezza di un buono e fecondo

lavoro parlamentare. (*Vive approvazioni a sinistra*).

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Ferraris ha accennato ad un precedente che io appunto avevo richiamato a me stesso immediatamente, debbo dire che quel precedente si sostanzia in una duplice proposta: nella proposta, cioè, che la Camera avesse ad incaricare dell'esame del disegno di legge la Commissione della precedente legislatura; e, poichè facevano parte della nuova Camera soltanto sei dei componenti la precedente Commissione, che fosse altresì deferita al presidente la nomina degli altri tre. La Camera consentì nella proposta del Governo, e per l'una parte e per l'altra. Infatti, il presidente mise ai voti la proposta del Governo, e si riservò d'indicare, nella seduta successiva, quali fossero i tre deputati che dovessero completare la Commissione.

In quanto all'obbligo mio, l'onorevole Maggiorino Ferraris sa, meglio di me, che è molto semplice. Io, naturalmente, non avrò che da consultare la Camera sulla proposta che è stata fatta, perchè io non intendo di entrare nè punto nè poco nel merito della questione. (*Bene!*) Dico solo che la Camera attuale è padronissima di nominare la Commissione come crede: essa è nella pienezza del suo mandato.

Io così intendo le prerogative della Camera. (*Benissimo!*).

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare. (*Segni di attenzione*).

PRESIDENTE. Parli pure.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Ferraris Maggiorino ha pronunziato un discorso da grandi occasioni (*Denegazioni del deputato Ferraris — Si ride*), ricordando il diritto costituzionale, le prerogative della Camera e che so io. Ora egli deve comprendere che queste proposte, quando partono dal banco del Governo, non possono avere seguito se non quando ci sia il consenso unanime della Camera. Il Governo, interprete del desiderio di sollecitudine da parte della Camera, e considerato che nella precedente Commissione erano rappresentate le diverse frazioni politiche (quindi i diritti delle minoranze, non erano offesi, onorevole Ferraris), il Governo aveva creduto, nell'interesse del sollecito andamento dei lavori, di fare quelle proposte.

Ma evidentemente in materia di metodi di esame e di lavori parlamentari la Camera è arbitra assoluta; e perciò non ho ragione d'insistere nella proposta che avevo accen-

nato. (*Commenti — Interruzione del deputato Nitti*).

Un momento, onorevole Nitti! Ci sarà da discutere e per questioni molto più importanti di coteste quisquiglie! (*Benissimo! Bravo!*) Ci rivedremo.

Poichè però, come ho dichiarato, i tre progetti sono parti inscindibili di un tutto, prego la Camera di nominare una sola Commissione per tutti e tre i progetti, e che questi seguano la procedura ordinaria degli Uffici. (*Bene! — Commenti*).

PRESIDENTE. Quindi il Governo propone che questi tre disegni di legge siano inviati agli Uffici, e che questi nominino una sola Commissione.

ALESSIO. Domando di parlare. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Parli pure.

ALESSIO. Io farei una proposta nella quale spero che il Governo sarà consenziente.

Trattandosi di tre progetti così importanti, crederei opportuno che la Commissione dovesse comporsi di due membri per ufficio. (*Rumori*).

MONTI-GUARNIERI. È meglio un membro solo!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dunque non insiste sulla prima proposta...

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ma insisto nella proposta che sia nominata una Commissione unica per i tre progetti, composta come tutte le altre di un solo commissario per ufficio.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio insiste nella sua proposta?

ALESSIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Occorre dunque che rimanga bene stabilito che la Camera decide che tutti e tre i disegni di legge presentati siano rimessi all'esame di una sola Commissione.

Coloro che approvano questa proposta vogliono alzarsi.

(*È approvata. — Commenti animati*).

### Proclamazione della votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul di-

segno di legge: « Disposizione per la leva sui nati nel 1885 ».

Presenti . . . . .	253
Votanti . . . . .	253
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	225
Voti contrari . . . . .	28

(*La Camera approva*).

*Presero parte alla votazione.*

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Albasini — Alessio — Aprile — Arlotta — Arnaboldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Basetti — Battaglieri — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bracci — Brandolin — Brizzolesi — Bruniati — Buccelli.

Cabrini — Calissano — Callaini — Calvi — Camagna — Camera — Campi Emilio — Campus-Serra — Canetta — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minuto — Cappelli — Caprucci — Carboni-Boj — Cardani — Carugati — Casciani — Cascino — Cassuto — Castiglioni — Castoldi — Ceriana-Mayneri — Chimienti — Ciappi — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimorelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Compans — Cortese — Cottafavi — Credaro — Crespi — Curioni — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alì — Damasco — Daneo — Danieli — De Asarta — De Bellis — De Gaglia — De Gennaro Emilio — De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo — De Luca Ippolito Onorio — De Luca Paolo Anania — De Marinis — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Viti De Marco — Di Broglio — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano.

Faelli — Falaschi — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fasce — Fazi Francesco — Ferraris Carlo — Ferraris Maggioreino — Filli-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fradetto.

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — Gallini Carlo — Gallino Natale — Galluppi — Gianturco — Giardina — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Goglio — Gorio — Graffagni — Grassi-Voces — Guarracino — Gucci-Boschi — Guerici — Guerritore.

Jatta.

Lampiasi — Landucci — Larizza — Leali — Leone — Libertini Pasquale — Licata

— Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Majorana Angelo — Majorana Giuseppe — Malvezzi — Mango — Manna — Mantica — Maraini Clemente — Marescalchi — Marghieri — Marsengo-Bastia — Martini — Masciantonio — Masselli — Massimini — Medici — Melli — Mendaia — Merci — Mezzanotte — Mira — Modestino — Montauti — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri — Morando — Morelli-Guattierotti — Morgari — Morpurgo — Moschini.

Negri De-Salvi — Nitti.

Odorico — Orioles — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pala — Pandolfini — Pansini — Papadopoli — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pavoncelli — Pellecchi — Petroni — Piccinelli — Piccolo-Cupani — Pilacci — Pistoja — Poggi — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prietti — Pucci.

Rampoldi — Rasponi — Rava — Restapallavicino — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizza-Evangelista — Rizzone — Rocco — Rochira — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rosadi — Roselli — Rota — Rubini — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Salvia — Santini — Saporito — Scano — Scaramella-Manetti — Scellino — Schanzer — Sesia — Sili — Silvestri — Socci — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Soulier — Spagnoletti — Spingardi — Squitti — Strigari.

Targioni — Tecchio — Tedesco — Teso — Tinozzi — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Turco.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Venditti — Verzillo — Vicini — Villa — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zaccagnino — Zella-Milillo.

*Sono in congedo :*

Albertini.

Cipelli.

Dari.

Fabri.

Maraini Emilio — Materi.

Rizzo Valentino.

Spirito Beniamino.

*Sono ammalati :*

Barzilai — Berio — Bizzozero — Bottacchi.

Cerulli.

De Giorgio — Di Cambiano Ferrero.

Facta — Falcioni.

Ginori-Conti — Giuliani.

Maresca.

Rizzetti — Rossi Luigi.

Sormani.

Tizzoni — Toaldi.

Vendramini.

*Assenti per ufficio pubblico :*

Chiapusso.

Pompilj.

### Seguito della discussione in prima lettura dei disegni di legge relativi allo sgravio del debito ipotecario.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Seguito della discussione in prima lettura sui disegni di legge:

Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dei Crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia.

Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario in liquidazione col Banco di Napoli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Venditti.

VENDITTI. Onorevoli colleghi! Mi limiterò a presentarvi alcune brevi osservazioni sul primo titolo del disegno di legge relativo alle trascrizioni e alle surrogazioni ipotecarie, nonchè sui titoli quinto e sesto, relativi alla formazione dei due istituti di credito, che i disegni portati al nostro esame propongono, sia per la conversione del debito ipotecario e per l'esercizio del credito fondiario, sia per la formazione di piccole proprietà rurali.

Circa la prima parte io posso subito enunciare così il mio pensiero: la riforma che a noi si propone, non solo risponde ad un bisogno vivo e sentito dalla pratica degli affari, come è stato notato (onde essa è occasionata da quella sul Credito fondiario) ma risponde anche ad un bisogno ugualmente vivo e sentito della scienza e della legislazione. E con ciò rispondo ad una obiezione sollevata dall'onorevole ed illustre professore Carlo Ferraris, il quale mosse dubbio appunto sull'opportunità della sanzione di

queste norme legislative sulla materia della trascrizione e della ipoteca unitamente a quelle riguardanti l'Istituto del credito fondiario e la conversione del debito ipotecario.

Io dirò che nella forma il dubbio nell'onorevole ed illustre Ferraris è esatto e fondato, perchè effettivamente, per quanto riguarda la tecnica legislativa, non è opportuno che gli articoli riguardanti la trascrizione e le surroghe ipotecarie vadano compresi in questo disegno di legge, che si occupa di altri provvedimenti di carattere economico e finanziario. Ma nella sostanza, onorevole Ferraris, ritengo che il dubbio non sia fondato, perchè come, dicevo, è un bisogno della legislazione che l'Istituto delle trascrizioni e delle surroghe ipotecarie sia modificato, come il disegno di legge ci propone.

Ed io non ho che a ricordare, solamente per sommi capi, il lavoro scientifico dei libri e dei congressi e il lavoro preparatorio della legislazione. Basta rammentare i libri di eminenti giuristi, come quello dello illustre Gabba, come l'altro dell'illustre amico Gianturco pubblicato fino dal 1891, che dimostrano esaurientemente il bisogno di una tal riforma. Il libro del Gianturco specialmente presenta un complesso di norme organiche formanti in concreto il substrato di un intero progetto. E vi fu poi il voto del congresso dei giuristi a Napoli nel 1897, con una relazione pregevole del professore Venezian. E così, per la preparazione legislativa, vi fu la Commissione nominata dal Bonacci della quale facevano parte uomini eminenti, come Eula, come Messedaglia, come Costa, che propugnarono appunto questi principi, oggi assunti nel disegno di legge. Vi furono altresì le altre Commissioni, ricordate nella relazione, e di essa fecero parte altri eminenti giuristi, come Filomusi, come Luzzatti Ippolito, come l'egregio nostro collega Codacci-Pisanelli, il quale, con tanto amore e con tanta competenza si è dedicato a questi progetti che io credo sieno venuti presto alla luce principalmente per effetto della sua cooperazione.

Sicchè, onorevole Ferraris, io credo che sia così vivo il bisogno nella pratica degli affari delle riforme all'Istituto di credito fondiario e della conversione del debito ipotecario, come è vivissimo nella legislazione il bisogno della integrazione dell'Istituto della pubblicità ipotecaria. Ed ora, in breve, quali sono i principi ordinatori su cui il progetto si fonda, e come essi sono incarnati in norme legislative? Fu già notata la dop-

pia tendenza legislativa in proposito: la tedesca, per la quale la insinuazione dell'atto nel pubblico registro è forma essenziale per l'atto medesimo (Prussia, Austria e poi Impero tedesco); e la nostra latina Francia, Italia, che è appunto quella della trascrizione, non costituente forma essenziale in quanto si operi il trasferimento con la registrazione pubblica, ma costituente titolo di preferenza che serve alla garanzia dei terzi. Questa garanzia dei terzi è una concezione nuova del diritto moderno, contraria alla tradizione romana. Il bisogno della garanzia dei terzi sorse appunto nei tempi nuovi con lo sviluppo del credito, il quale viene ad essere in rispondenza della costituzione e dei bisogni della società moderna.

Tutti abbiamo lodato, tutti lodiamo il sistema tedesco, e tutti siamo d'accordo nella preferenza che merita in quanto, per la maggiore garanzia dei terzi, la forma della inserzione legale nei pubblici registri opera il trasferimento, e manifesta così essa sola la modificazione delle proprietà immobiliari. Però questa forma non poteva essere adottata da noi, ed anche i più germanofili, come l'illustre amico Gianturco e l'illustre professore Filomusi-Guelfi, e come di poi anche l'avvocato Luzzatti Ippolito, hanno dovuto ammettere che la forma da preferire nelle nostre condizioni e pei nostri attuali bisogni, era quella della trascrizione. La ragione principale di ciò sta appunto nelle nostre tradizioni giuridiche. Come ci potremmo mettere contro queste tradizioni, contro la tradizione romana incarnata nel principio per cui *solus consensus parit proprietatem*? In questo caso si dovrebbe modificare il codice civile in moltissime e fondamentali sue parti. Bastavano dunque queste considerazioni per scartare, per quanto lodevolissima, la forma tedesca. Inoltre a noi mancava il meglio: mancava, come già fu notato, il libro fondiario, e questo, anche con la formazione del nuovo catasto geometrico, è molto lontano a venire. Ho letto che il professore Filomusi Guelfi lo vaticina di qui a dieci anni come compiuto; io mi accontenterei che lo avessimo anche fra venti anni; ma, più scettico di lui, credo che andremo anche più in là. E poi vi è anche un'altra ragione: quella dei demanii collettivi (ancora mantenuti dalla legge del 4 agosto 1894) i quali sarebbero incompatibili con la forma essenziale del catasto probatorio. Ecco perchè il disegno di legge doveva incarnarsi sul prin-

cipio della trascrizione, e doveva integrare l'istituto della trascrizione stessa.

Ciò posto, come doveva essere integrato questo istituto, che deve rispondere al bisogno della pubblicità *garanzia*, pubblicità titolo di *preferenza*, e che, nella ricerca della proprietà deve adagiarsi sempre sull'istituto della *usucapione*?

Messo così il tema, si vede subito che il disegno di legge risponde perfettamente a questi principii, e li incarna con tutta precisione. Avevamo una lacuna nella pubblicazione degli atti *causa mortis*, e in quella degli atti *dichiarativi*, e il disegno di legge a questo provvede. Avevamo una lacuna nelle domande giudiziali che investono i contratti, e il disegno di legge a questo pure provvede, ordinando la trascrizione di tali domande giudiziali per causa di *nullità* ovvero per *simulazione*. E v'ha di più: se la ricerca della proprietà (appunto perchè il titolo di acquisto non è prova certa e sicura) deve essere fondata unicamente sulla teoria della *usucapione*, bisognava anche integrare e corroborare le regole della *usucapione* stessa; ed a questo anche il disegno di legge provvede in due modi, in quanto pone come aiuto della *usucapione* la pubblicazione dell'atto *interruttivo*, ed in quanto pone la *presunzione catastale di possesso*. Sono due principii, appunto, coi quali può essere completato l'istituto della *usucapione*; giacchè con la intestazione catastale si stabilisce la presunzione di possesso, e con la pubblicazione dell'atto *interruttivo* si viene a vedere se il termine utile per l'*usucapione* è veramente decorso.

Questi sono adunque i principii essenziali ordinatori della integrazione dell'istituto della trascrizione. E questi principii sono stati incarnati, lo ripeto, nel disegno di legge.

Ed allora, o signori, io vi dicevo, e così concluderò questa prima parte delle mie osservazioni: quali sono gli appunti che a mio modo di vedere vanno fatti a questo primo titolo del disegno di legge? Ed anzi prima di arrivare agli appunti, io voglio rendermi ragione dei dubbi fattimi da eminenti parlamentari e giuristi, relativamente a quanto concerne la pubblicazione degli atti di trasferimento *causa mortis*. Si è detto che questa pubblicazione era una superfluità, una cosa costosa, e che poi non giovava a nulla. Vi è stato perfino chi mi ha detto: ma è opportuno che il testamento sia pubblicato? È opportuno obbligare la gente a mostrare fino a questo punto i fatti propri?

Quando mi è stato fatto questo dubbio, io non so se mi sono fermato più per l'autorità di coloro che me lo facevano, o per la bontà delle argomentazioni che mi presentavano. Ma quando ci ho pensato bene, ho veduto che le argomentazioni contrarie vincevano l'autorità. Perchè non è esatto il dire che vi sia ripugnanza alla pubblicazione dei testamenti. Che forse i testamenti non sono oggi pubblici? E badate che io non parlo della pubblicità ristretta al pubblico deposito ma della pubblicità come mezzo di prova sicuro per la diffusione. Chiunque vuol sapere se esista o no un testamento, anche secondo la legislazione vigente, io credo che sia in grado di saperlo; perchè basta andare all'ufficio di successione, per vedere se la successione sia aperta testata od intestata. Quindi mi sembra che questo dubbio non abbia alcun fondamento. (*Interruzioni*).

Se sono d'accordo gli eredi! Ma sempre bisogna dire se la successione è testata o no. Ad ogni modo, il dubbio non mi pare fondato, onorevole De Nava. E vengo ora alle osservazioni mie contro o in aggiunta al progetto.

Più grave mi parve l'obiezione relativamente alla moltiplicazione delle cure ed al dispendio che si procura alle parti per questa pubblicazione. Ed io ho avuto in questa occasione nuova prova del senno pratico dell'onorevole Lacava, il quale, in seno alla Commissione reale diceva: io voto la trascrizione di tutti questi atti, sono entusiasta della larga trascrizione, ma alla condizione che essa sia gratuita.

E dirò per conto mio che bisogna concedere non solo la completa gratuità di tasse togliendosi quelle poche formalità di bollo, che sono prevedute, ma concedere altre agevolazioni, come la gratuità degli estratti che possono occorrere dagli uffici pubblici. Ed aggiungerei anche un'altra cosa: ridurre le pubblicazioni ai più semplici estratti, per ottenere che la conservazione delle ipoteche desse solo un indice certo e sicuro senza che fosse moltiplicata di troppo la pubblicità e la inserzione di cose inutili nei registri, aggravando le parti di cure e di spesa.

Continuando poi nelle mie osservazioni, mi associo completamente al dubbio sollevato dal professor Carlo Ferraris contro la creazione del nuovo registro ordinato non sui nomi della parte ma sulle denominazioni dei fondi; ed anzi più che dubitare della sua utilità, io affermo la completa inutilità del registro medesimo anche come avviamento al sistema di *fogli reali*. Che cosa volete fare

diquel registro, onorevole ed illustre amico Codacci-Pisanelli? Esso non serve a nulla; perchè quando volete avere la forma dei fogli reali uso tedesco, voi sapete che bisogna trovarle non solo la parte geometrica delle zone coi confini e con le estensioni, ma vi trovate anche il titolo della proprietà. È questa appunto la questione principale che si agita per la formazione del catasto probatorio. Ora con questo vostro nuovo libro non altro fareste che aggravare il lavoro agli uffici e quindi imporre altre spese alle parti; mentre avreste solo un indice incompleto ed insufficiente dei soli fondi colpiti da gravanze, non i libri fondiarii occorrenti pel catasto probatorio. Rinunziate dunque a questa nuova creazione; e farete bene al progetto, farete bene alle parti, e toglierete la complicazione delle forme.

E vengo ad un altro rilievo circa l'usucapione. Dirò cosa per la quale avrò i rimproveri dell'illustre amico Gianturco? Mi auguro di no. Se noi vogliamo fondarci davvero sull'usucapione, dobbiamo una buona volta affrontare coraggiosamente la questione della *demanialità*. E la demanialità, impedimento a prescrivere, sapete che è duplice. V'è quella dei nostri demani comunali, sanzionati dalla legge del 1816; e a questi bisogna rinunciare, e credo che non sarà qui la maggiore difficoltà. V'è poi l'altra demanialità, che è quella del Codice civile, concernente i bastioni, le piazze da guerra e le fortezze, le mura, il lido del mare ecc. di tutte quelle cose, cioè, delle quali parlano gli art. 426 e 428 del Codice civile. Ivi è detto che quando queste cose di uso pubblico sono invertite nel patrimonio privato degli enti, allora esse diventano capaci di prescrizione. Ivi, però, si parla di una inversione *di diritto* mentre l'inversione *di fatto* è molto facile a verificarsi; ed il relativo impedimento a prescrivere può arrecare grave ed ingiusto nocumento ai terzi. Così immaginate che una casa o parte di essa sia fabbricata sopra uno di questi suoli demaniali, investiti in linea di fatto o per sottrarsi all'uso pubblico, e che tale casa sia offerta in ipoteca ad un istituto di credito fondiario; l'istituto, nella ricerca della proprietà non potrà fondare nemmeno sulla usucapione, pel pericolo della demanialità del suolo.

Tutto questo bisogna modificarlo. E perciò, a mio modo di vedere, per questi due punti bisognerebbe dichiarare la prescrittibilità dei demani comunali e dei pubblici demani invertiti di fatto.

Poi v'è un altro punto. Io vedo nel di-

segno di legge contemplata la *indisponibilità* dell'immobile gravato; e allora mi ricordo che le categorie non sono complete. Intendiamo parlare delle indisponibilità anche per incapacità, e delle incapacità che dipendono da istituti di diritto; ed allora bisogna completare le categorie. Quindi ricordo la incapacità degli interdetti e degli inabilitati; quindi ricordo quella che è *pubblicità-notizia*, e quella che è *pubblicità-essenziale*, che sono due concetti di diritto, come i giuristi sanno, molto diversi. E non mi preoccupo della incapacità per interdizione, perchè essa non potrà mai dar luogo ad inconvenienti, o molto raramente: ma mi impensierisco della inabilitazione e specie di quella stabilita per prodigalità. Questa incapacità può offendere, come offende gravemente, il diritto dei terzi, perchè noi oggi la teniamo codificata solo come *incapacità-notizia*, mentre le nullità cominciano dal giorno della sentenza del magistrato, non dal giorno della registrazione nei libri pubblici.

E questa è un'altra modificazione che bisogna fare per i diritti dei terzi.

GIANTURCO. Ha ragione!

VENDITTI. E poi, o signori, noi dobbiamo avere l'unificazione di questa pubblicità; giacchè la tendenza migliore, quella di cui ci dà esempio la Germania, è costituita da una registrazione unica. E qui voi avete completamente dimenticata la parte commerciale: avete dimenticato, cioè, l'istituto del fallimento e del concordato preventivo, di recente sanzionato nella nostra legge. Abbiamo per questa parte la *trascrizione forma essenziale*, la quale impedisce che possa esservi il danno dei terzi; ma è una trascrizione in registri della cancelleria del tribunale, non in quella della conservazione di ipoteche, per quanto comune la parte immobiliare. E non è questa una questione puramente accademica, perchè essa ha i suoi effetti pratici. Così abbiamo avuto, per esempio, il caso della chiusura del fallimento senza il concordato; di chiusura, cioè, per insufficienza di attivo. Il fallito ha continuato pure a commerciare, ed ha cessato nuovamente di pagare; onde la questione se vi potesse essere la riapertura del fallimento o un nuovo fallimento; e la giurisprudenza si è pronunciata per l'affermativa. Ora considerate che, con la dichiarazione del fallimento, il fallito è impossibilitato ad alienare anche la proprietà che egli acquista in seguito; e se questo fallito è nella condizione di inabilità di fatto (tanto che può

essere dichiarato nuovamente fallito) quando, senza la trascrizione, egli può vendere, vedete che cosa avviene: o la vendita si considera valida, e sifa il danno dei creditori, che sono terzi; o la vendita si ritiene nulla, e si verifica il danno dei compratori, che sono anche terzi.

E quindi anche questa a me pare una dimenticanza del disegno di legge.

E vengo finalmente alle *surroghe-ipotecarie*, e così avrò esaurito la prima parte delle osservazioni che mi sono proposto di presentare. Vi è stata sempre, come i giuristi sanno, questione se, in materia di cessione di crediti ipotecari, debba prevalere la notificazione all'ipoteca, e questa questione pare risolta nel disegno di legge; ma non è chiaro; e secondo me bisogna risolverla appunto a favore della pubblicità ipotecaria, perchè questa è conforme all'intero sistema, non essendo lecito che abbia la preferenza un atto di notificazione che nessuno conosce, ad un atto di pubblicità delle ipoteche che ciascuno di noi può vedere. A questa questione si collega poi tutta un'altra teoria della quale pure bisogna tener conto, e che i proponenti la legge hanno completamente trascurata. Intendo parlare delle *ipoteche in questioni di fallimento*; materia gravissima e universalmente dibattuta. Non si dichiara oramai fallimento senza che si faccia questione di nullità di ipoteche convenzionali o giudiziarie. Accenno solamente questo, perchè non voglio in questa materia tecnica abusare della pazienza della Camera; ma d'altronde, discutendosi di un disegno di legge civile, bisogna che esso sia considerato sotto tutti gli aspetti. Ora questa materia deve essere qui tutta disciplinata. Bisogna bandire la ipoteca giudiziaria posteriore alla data di cessazione; e per quella convenzionale si potrà limitare la efficacia solo al caso della costituzione della preferenza contemporanea al versamento del danaro garantito.

Come è ora, il disegno di legge, senza questa disciplina, la semplice annotazione produrrebbe il trasferimento della ipoteca a favore del terzo; e quando la ipoteca giudiziale fosse stata (come accade sempre) pubblicata in frode alla massa dei creditori, l'annotazione a favore del terzo garantirebbe la frode dell'ipoteca giudiziale.

GIANTURCO. Bisogna abolirle!

VENDITTI. E per le ipoteche convenzionali, per lo meno, bisogna mettere, come ho detto, la distinzione che ha portato la

giurisprudenza, tra ipoteche contemporanee o successive al prestito.

Queste sono le mie osservazioni al titolo I del disegno di legge. Io credo che il progetto, in questa prima parte, risponda ai bisogni della legislazione e risponda ai dati scientifici nelle sue linee principali e nel suo organismo; il resto può modificarsi in seconda lettura, completandosi e perfezionandosi le norme che sono state sancite in appositi articoli.

E passo alla seconda parte. Con molto minore competenza, o direi, con maggiore incompetenza (*Voci: Oh! no*), io vengo a parlarvi o signori, di una cosa molto importante; di quella, cioè, che concerne istituti di credito, che io vedo contemplati in questo progetto e proprio nei titoli quarto e quinto. Ne parlo, o signori, perchè meridionale, come sono, mi vince l'amore del mio paese. Ne parlo perchè penso (e del resto lo pensiamo tutti) che questi provvedimenti debbano precisamente servire ai bisogni del nostro Mezzogiorno, perchè come sappiamo, la più gran parte del problema del Mezzogiorno è appunto nello assetto non solo della questione fondiaria, ma anche della questione agraria.

L'onorevole Chimirri fu matematico, per la sua precisione, oltre che artista, come sempre, nel rappresentare in pochissimi tratti la condizione orribile che si è fatta, o che gli eventi hanno fatta, al Mezzogiorno. (*Approvazioni*) Egli però accennò, pare a me, alla questione *fondiaria*, quando descrisse così le condizioni del Mezzogiorno: credito fondiario esausto; molte centinaia di milioni degli istituti fondiari investiti; giudizi di espropriazione fatti, e giudizi di espropriazione a fare con timidezza da parte degli istituti; creazione di una mano morta pericolosa; abbandono dell'agricoltura, miseria ed emigrazione. Quadro vero, verissimo, pur troppo! Non potenza di retorica, ma realtà di cose! E per questo noi meridionali dobbiamo essere al nostro posto quando si parla di questi nostri problemi; e per questo, ripeto, mi ha spinto l'amore al mio paese, e forse anche la promessa fatta agli elettori. Onde non disdegnerà la Camera questa voce modesta, ma ugualmente energica, e che viene ugualmente dal fondo dell'anima quando anche essa richiama Governo e Camera all'adempimento della Patria di questo sacro dovere verso il Mezzogiorno. (*Bravo! Bene! — Approvazioni*).

E lo ripeto, non è il solo problema fon-

diario così magnificamente descritto dall'onorevole Chimirri; vi è anche il problema agrario di miglioramento, che egli accennò, sfiorò solamente, e che invece deve essere considerato molto più largamente, specie per altre provincie meridionali, diverse da quelle alle quali egli accennava. Perchè l'onorevole Chimirri pare che si sia dato pensiero solamente di quelle regioni in cui prevale il latifondo; ma vi sono provincie diverse e molteplici, come la mia per esempio, dove il latifondo non esiste o quasi, e dove l'agricoltura è in condizioni ugualmente scadenti, ugualmente miserevoli e di abbandono. Le terre pure vi si trovano gravate di ipoteche, lo sviluppo dell'agricoltura non è portato alla condizione del bisogno e della produzione odierna; e i campi sono ugualmente trascurati e qualche volta abbandonati, e del pari la miseria produce l'emigrazione.

Nulla si può fare, secondo le attuali condizioni, dall'iniziativa privata, per migliorare tale stato di cose. L'onorevole Carlo Ferraris ricordò in proposito l'esempio delle *casse mutue prussiane*, e manifestò l'idea che questa iniziativa si potesse far penetrare anche nel Mezzogiorno. Io l'ho ascoltato con quella religione con cui si deve ascoltare la parola del professore Ferraris, ma mi sono accorto, e me ne sarei accorto anche senza udirlo parlare, che egli non è meridionale. Noi, onorevole Ferraris, non abbiamo solo mancanza di iniziative, abbiamo mancanza assoluta di mezzi.

CHIMIANTI. Quindi sgravio d'imposte!

VENDITTI. Sia persuaso che le nostre provincie non sono rimaste completamente inerti nel generale risveglio. Io mi onoro di appartenere al Consiglio provinciale di Benevento; ebbene anche noi abbiamo fatto qualche cosa. Con l'aiuto del Governo abbiamo istituito cattedre ambulanti di agricoltura, abbiamo, col concorso di intelligenti persone, cercato di organizzare consorzi agrari; ma sa ella che cosa ne è di queste istituzioni? O muoiono di tisi, o vivono così rachiticamente che quasi non esistono. Noi del Mezzogiorno abbiamo bisogno di mezzi; abbiamo bisogno del credito, di quel credito speciale che è il credito a buon mercato, capace di adattarsi ai miglioramenti dell'agricoltura, fatto con rimborsi a lunghissima scadenza...

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il Banco di Napoli già lo fa.

VENDITTI. Verrò anche a questo.

Debbo citare un'altra frase di un altro

Ferraris non meno illustre, dell'onorevole Maggiorino Ferraris. Egli che con tanto affetto si occupa delle cose nostre, in uno dei suoi suggestivi articoli della *Nuova Antologia* ha esposto una formula che mi è rimasta impressa. Egli ha detto che il credito è come la fonte, che il credito sta all'agricoltura come la fonte sta alla condottura. Ha soggiunto che il Mezzogiorno potrà avere il credito quando avrà creato una condottura. (*Commenti*).

Una voce. Prima ci vuole la fonte! (*Si ride*).

VENDITTI. Noi siamo d'accordo nei concetti, ma è certo che un architetto che faccia la condottura prima di avere trovato la fonte deve essere ritenuto matto! (*Si ride*).

Bisogna prima cercare la fonte; se la fonte è in vista può darsi che si possa fare una condottura poco ramificata, la quale in seguito può essere anche ramificata di più e meglio; ma finchè la fonte non c'è, non si può davvero pensare alla condottura. È chiaro dunque che innanzi tutto il Mezzogiorno ha bisogno di mezzi pecuniari, di danaro, e quindi di bene organizzati istituti di credito.

Vi provvede il disegno di legge? Io seguo parallelamente così gli istituti che dal progetto sono chiamati a sorreggere la conversione del debito ipotecario e l'esercizio del credito fondiario, come gli istituti che sono chiamati a sorreggere e corroborare il miglioramento agrario.

E dirò subito che relativamente alla prima parte approvo tutte quelle agevolazioni che si fanno per il collocamento della cartella. Sono cose buone, ma certamente non risolvono il problema.

Approvo con entusiasmo quel tale disegno di istituto federativo del quale parleremo di qui a poco, perchè è da fare qualche riserva. Ma non comprendo, e vorrei comprendere, la effettiva praticità dei disegni di quegli altri istituti... (*Interruzione del ministro d'agricoltura, industria e commercio*).

Procurerò di farmi intendere bene. Se io potessi avere la certezza che vengono davvero i milioni che voi avete immaginato con questo progetto per la formazione di quegli istituti, allora vi direi che avete fatto opera santa! Ma, signori, io ne diffido, e ne diffido fortemente. E ne dò la ragione: perchè, badate, voi dovete pensare ad un investimento nella terra, ad un investimento

a lunga scadenza, ad un investimento nel Mezzogiorno, stremato di forze.

Ho inteso parlare dei risparmi dei nostri poveri emigrati. Ma lasciamoli stare: sono troppo esigui, sono troppo timidi. Sono inadatti: possono servire per mezzo di un istituto intermedio; possono servire come depositi ed essere così coordinati a quei fini. Ma chi voglia credere che vengano i milioni per quella via, s'inganna davvero.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma chi lo ha detto?

VENDITTI. Non lo ha detto lei?

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. No di certo, non vogliamo noi toccare i risparmi degli emigranti: non sarà mai finchè saremo al Governo.

GIANTURCO. Ma sarà bene che il Governo dica donde prenderà i milioni. (*Si ride*).

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. È naturale.

VENDITTI. Senta onorevole Luzzatti, io, per spiegarle questa mia diffidenza, le ricorderò un esempio che è storia, quello del risanamento di Napoli. Veda: avevamo di fronte non fondi da coltivare ed esperimenti di esito incerto, ma aree sulle quali dovevano sorgere edifici in una grande città, i quali sarebbero stati certamente redditizi.

Orbene, ricordo che si fece allora nell'assunzione la grande disputa dei lotti multipli e del lotto unico; e dopo una campagna giornalistica, la quale appunto faceva sperare i milioni se l'affare si metteva a concessione per lotti multipli, avvenne che bandita la gara, non si presentò alcun offerente. Fu data, se mi ricordo, (l'onorevole Abignente potrà ricordarlo meglio di me) fu data anche una proroga allora, perchè si presentasse qualcheduno, ma non si presentò nessuno. Quindi io temo che i progetti di queste banche di investimenti agrari sperati dall'iniziativa privata sieno concezioni poetiche.

Del resto, se il mio dubbio, onorevole Luzzatti, fosse infondato, tanto meglio per il mio paese: anzi desidererei di avere questa smentita. Ma purtroppo credo di no; e dico invece, onorevole ministro, che se avrò dato tema per una discussione in proposito, la mia voce forse non sarà stata inutile.

Ripeto, sono entusiasta invece dell'istituto federativo contemplato nel progetto, benchè non faccia la questione degli affidamenti, non voglio farla, nè pretendo le indiscrezioni, alle quali accennava l'onorevole

Chimirri. Io non so se ella, onorevole ministro, abbia o no tali affidamenti per la creazione di questo istituto; ma sono convinto che quando il Governo piglia di queste iniziative, la riuscita è facilissima. Sono tanti gli ingranaggi che hanno con lo Stato questi istituti i quali sono forniti di danaro, che l'opera del Governo verso di essi non è mai improduttiva: e così possono funzionare i depositi anche dei nostri emigranti. Ma allora, perchè l'istituto federativo, che volete creare, non lo dividete in due rami, uno per il credito fondiario l'altro per il credito agrario? Tanto più che pare voi vogliate fare appunto un *ente fondazione*, non un *ente società commerciale*. Credo che sarebbe questa la migliore soluzione. Del resto, a me basterà l'onore di aver proposto il tema: la Camera ha tante alte competenze che possono svolgerlo.

Certo, il progetto e la relazione su questo punto non mi hanno appagato; e, se mi appagassero la discussione ulteriore e l'affidamento del ministro, il mio dubbio non avrebbe più nessun valore.

Ma ritengo che, se si facesse appunto un istituto bicipite, allo stato delle cose, questo potrebbe rispondere ai nostri bisogni. Su questo istituto, però, onorevole Luzzatti, faccio due sole osservazioni. E così finirò di dar fastidio alla Camera.

Il primo dubbio che faccio, è appunto quello sull'indole giuridica di questo istituto: perchè pare che s'intenda di costituire un ente morale, un ente fondazione, come il Banco di Napoli.

Ma questi concorrenti alla formazione del capitale che figura assumono? Bisogna dirlo bene. Pare che siano prestatori di danaro; perchè vedo che si parla d'*interessi*. Ma, se sono prestatori di danaro, occorre che si disciplini bene e il rimborso a lunga scadenza, e le eventuali liquidazioni, e il sistema degli interessi.

Mi pare che tutto ciò non sia bene coordinato ancora nel disegno di legge. E poi, d'altra parte, dieci milioni di capitale mi sembrano poca cosa.

Non ritornerò a rammentare la cifra spaventosa del debito ipotecario. L'onorevole Maggiorino Ferraris, che ne ha fatto una statistica approssimativa, mi parlava di un miliardo e mezzo. E ce ne vorrebbero!

Ad ogni modo, quando si comincia con dieci milioni non è possibile pensare seriamente a fare qualche cosa. Quindi questo capitale bisogna che sia aumentato.

E poi, guardate un poco a fondo anche alla costituzione di questo istituto, perchè non abbia a sorgere un altro istituto come quello del credito fondiario italiano.

Il credito fondiario italiano (ci si dice) è danari, ha modo di farne con emissioni cartelle. Ma intanto non fa mutui, e non ha fatti. E noi nel Mezzogiorno non possiamo trovare chi faccia più un mutuo fondiario. Non parliamo dei piccoli mutui, perchè questi non esistono nel sistema del credito fondiario; ma non si fanno neanche grandi mutui. Bisogna dunque, pensare seriamente alla costituzione di questo istituto, e preoccuparsi anche delle emissioni: perchè dire *il decuplo, il ventuplo*, ecc. è una parola; ma bisogna pensare alle conseguenze.

Tutte queste cose non vedo ben discipite nel disegno di legge.

Queste sono le mie osservazioni; ma io, onorevoli ministri, per tutta questa materia, ho viva fiducia non solo nel Gabinetto, quale ha propugnato nel suo programma interessi del Mezzogiorno, e se ne mostrò nemerito per altre leggi già approvate; ma ho fiducia in lei, onorevole Luzzatti, decisamente in lei; perchè ella ha già tante nemerenze verso il Mezzogiorno, che noi chiamiamo il settentrionale del Mezzogiorno.

*Voci.* Il meridionale onorario. (*Si ride*).

VENDITTI. Il meridionale onorario.

Quindi io, confidando in lei, so di poter sperar bene per l'avvenire del mio paese. *ive approvazioni.* — *Parecchi deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare onorevole Guarracino.

GUARRACINO. Onorevoli colleghi! Contrà la cortesia vostra che prenda anche io la parola in questa discussione, quantunque nuovo arrivato, e quantunque lamentari illustri già abbiano parlato sul progetto, ed altri siano iscritti a parlare. So che l'importanza di questo disegno di legge sia tale, e che esso tocchi interessi vitali di tutte le regioni d'Italia, che ogni parte della Camera, e segnatamente i deputati del Mezzogiorno, si debba levere una voce di approvazione e di consenso principî informativi di esso, ai fini che hanno ispirato, ai mezzi con i quali si è cercato di raggiungere questi fini.

Dico da tutte le parti della Camera e natamente dagli uomini politici del Mezzogiorno, perchè, sebbene il problema del debito ipotecario oneroso sia problema na-

zionale, e come tale se l'abbia proposto e doveva proporselo il Governo, tuttavia, per le misere condizioni della proprietà immobiliare, specialmente rustica, nel Mezzogiorno e nella Sicilia, esso assume carattere di speciale necessità ed urgenza.

È questa la sola ragione per la quale io, ancora semplice matricolino, sento il dovere di portare il mio modesto contributo nella discussione e, spero, nell'approvazione di questo progetto.

L'importanza di esso è non solo giuridica, per le modificazioni che si apportano al diritto vigente, ma altresì politica, economica e sociale: poichè dare la certezza alla proprietà stabile e la sicurezza agli acquisti immobiliari; rendere possibile lo sgravio della proprietà stabile dal debito ipotecario oneroso e la trasformazione di questo in debito fondiario, estendendo ed intensificando l'azione degli Istituti di credito fondiario; favorire il riscatto di canoni ed altri oneri reali; agevolare la formazione di piccole proprietà; insomma attuare quel complesso di provvedimenti che il Governo propone, tutto questo costituisce una serie di mezzi efficacissimi, che assicurano la prontezza e la facilità nella trasmissione dei beni immobili e il concorso dei capitali alla terra e all'agricoltura; favoriscono la trasformazione delle colture e l'introduzione dei miglioramenti suggeriti dalla scienza e dall'arte; contribuiscono all'elevamento materiale e morale delle classi lavoratrici, perchè dove si avvantaggia la condizione del proprietario, non può, per la coscienza evoluta moderna, non avvantaggiarsene anche l'operaio; e fanno sparire, se non interamente, almeno in gran parte, la piaga dell'usura, intesa nella sua forma più semplice di elevata misura di interessi. È noto qui di passaggio che, quantunque l'onorevole Salvia ed io abbiamo rivolta una interrogazione all'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda presentare un disegno di legge per la repressione dell'usura, siamo però convinti che l'efficacia di questa nuova legge, e dei mezzi repressivi in generale, non potrebbe essere che limitata, e che il vero e più potente mezzo per estirpare il mal seme dell'usura sia quello di rendere possibile il credito a condizioni vantaggiose ed oneste.

A questi altissimi fini, i quali poi convergono tutti nel miglioramento della proprietà stabile, specialmente rustica, e nell'incremento della ricchezza nazionale, è informato il progetto in esame, il quale tende,

come manna benefica, a sollevare le stremate forze dei proprietari nazionali, e merita l'approvazione della Camera, salvi gli emendamenti che la sapienza vostra sarà per apportarvi.

Esso fu lungamente atteso, insistentemente richiesto, laboriosamente apparecchiato.

Nessuno di voi ignora le ripetute manifestazioni degli uomini politici del Mezzogiorno e di altre parti d'Italia, che diedero luogo nella passata legislatura allo svolgimento di memorabili interrogazioni ed interpellanze, e che valsero a rafforzare, se pur ve n'era bisogno, i propositi del Governo circa la risoluzione dei gravi problemi cui mira la presente legge.

Nessuno di voi ignora tutto il lavoro di preparazione che ha preceduto il presente disegno di legge; e va data lode ampia e sincera a quei valentuomini, i quali, prendendo le mosse dai precedenti studi e progetti, hanno largamente esaminato il lato economico e giuridico del grave problema ipotecario e fondiario, come ne fanno fede, fra l'altro, i verbali della Commissione reale istituita dall'onorevole Baccelli il 30 novembre 1902, e la stessa relazione sul presente disegno di legge, che coordina in accurata sintesi i risultamenti di quegli studi. E non ricorderò tutti i lavori che si sono fatti in proposito, perchè già i precedenti oratori li hanno accennati con lode.

Non io - in una Camera in cui abbondano uomini politici d'indiscutibile valore, di speciale competenza in questa materia, e che già tanto si occuparono dell'arduo problema in quest'Aula e fuori di essa — non io tenterò di dimostrarvi la necessità ed opportunità politica dei provvedimenti proposti con il presente progetto. A me, onorevoli colleghi, basterà semplicemente l'aver accennato, come ho fatto in principio, alle depresse condizioni della proprietà fondiaria, nelle provincie meridionali e nelle isole assai più che in tutte le altre regioni del continente, a causa, principalmente, del debito fondiario ad alto interesse, che grava gl'immobili anche più dello stesso tributo fondiario. E mi basterà del pari rammentarvi i reclami e i voti di cittadini, di Consigli provinciali, di Camere di commercio, e di tutti coloro i quali hanno fatto sentire alta la loro voce per invitare il Governo a provvedere allo sgravio del debito ipotecario e degli altri oneri reali.

Sarebbe necessario, per rendersi conto esatto di tutta la gravità della questione,

avere già pronti i risultati definitivi di statistiche precise intorno così all'ammontare del debito ipotecario in Italia, con all'elevatezza del saggio dell'interesse, con la distribuzione regionale di tale saggia necessità, cotesta, a cui hanno già accennato i precedenti oratori sia del Governo sia della Camera.

A questo proposito l'onorevole De Cesare, nell'interpellanza che svolgeva in quest'Aula, appunto un anno fa, il 22 febbraio 1904, ricordando le premure fatte da lui dall'onorevole Rubini per la sollecita presentazione del progetto accompagnato con una statistica completa e sicura del debito ipotecario, diceva argutamente che questo debito è una specie di araba fenice: che sia, nessuno lo mette in dubbio; quanto si pur troppo nessuno può asserirlo con piena certezza.

E nel rilevare la necessità di un accertamento esatto, rivolgeva una lode al Ministero delle finanze, che aveva già iniziato tale statistica con criteri giusti e precisi; raccomandava di non lesinare sulla spesa, per quanto già allora vi fossero lavori pregevoli fatti sull'argomento dal Solina Cossu e dal Garbarino, e per quanto i funzionari incaricati dal Ministero delle finanze con la collaborazione degli agenti delle irposte e dei conservatori delle ipoteche, a fianco già eseguito lavori notevoli, non abbiano ancora risultati certi e definitivi stante la mole e difficoltà di simili indagini, e dobbiamo anche oggi contentarci procedere con induzioni e per approssimazione.

In quanto all'ammontare del debito ipotecario e fondiario, riferendomi alle cifre indicate dall'onorevole Ferraris Maggiorani nella seduta della Commissione reale del 21 gennaio 1903, possiamo partire dal cifrapprossimativo di nove miliardi, che deve essere depurata dal debito fittizio come bene osservava l'onorevole ministro di agricoltura, per le ipoteche estinte e cancellate, per ipoteche date come cauzioni per ipoteche di evizione, per debiti simulati e via dicendo.

Ridotto pure alla metà questo debito i crediti fondiari non rappresentavano che una cifra di 684 milioni, secondo le statistiche invocate dall'onorevole Ferraris, cioè 324 milioni presso i crediti fondiari liquidazione degl'istituti di emissione, soli 360 milioni rappresentanti le operazioni degli altri istituti di credito fondiari

Nel 1901 furono accese ipoteche per 385 milioni, di cui 35 dei crediti fondiari e 350 per crediti a cui erano estranei gl'Istituti di credito fondiario. Dal che l'onorevole Ferraris trae la conseguenza della debolezza che i detti istituti esercitano, specialmente nel Mezzogiorno, dove manca un istituto locale che eserciti il credito fondiario, mentre esiste un miliardo e mezzo di debiti ipotecari. Questo fatto è dovuto ad un complesso di cause: la lontananza dell'unico istituto che esercita le operazioni di credito fondiario nel Mezzogiorno; — le lungaggini e le spese occorrenti per la conclusione di un mutuo, lungaggini e spese, che nella maggior parte dei casi non si possono attribuire a colpa degli istituti di credito fondiario, ma che trovano sopra tutto a loro radice nella incertezza dello stato giuridico della proprietà, per cui, a furia di richiedere giustificazioni, passa il tempo ed occorrono spese rilevanti; l'urgenza dei bisogni, che non sempre permette di ricorrere all'istituto lontano. Queste ed altre cause spiegano facilmente come in generale non si profitti dell'istituto di credito fondiario, ma si ricorra più facilmente al privato.

Ciò per quanto riguarda l'ammontare del debito. In quanto poi al saggio degli interessi, noi ci troviamo di fronte a questo fenomeno, che, mentre in generale l'interesse del danaro tende a diminuire (e di questa tendenza al ribasso del saggio fa fede, per non dir altro, il disegno di legge recentemente votato da questa Camera per la diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale), invece, quando si tratta di debiti ipotecari, il saggio tende a crescere: e ciò per la poca sicurezza delle ipoteche e per tutto un complesso di cause, cui hanno accennato i precedenti oratori che io non ripeterò per non tediare la Camera.

Il saggio dell'interesse sul debito ipotecario varia secondo le regioni. Nell'Alta Italia oscilla fra il 5 e il 5 e mezzo per cento. Nel Mezzogiorno invece, per le diverse condizioni economiche, e per la deficienza dei capitali, specialmente monetari, il saggio varia dal 6 al 10 per cento. E così avviene ciò che con vivi colori vi ha descritto l'onorevole Chimirri: una parte dei proprietari è solvibile; alla maggior parte di essi e tristi condizioni della proprietà, segnata da una depressione della nostra agricoltura, rendono difficile il pagamento degli interessi: donde la conseguenza

inevitabile delle espropriazioni forzate e dell'impoverimento delle famiglie.

Tutto ciò ha creato una situazione così grave che è di assoluta necessità e urgenza il provvedere, e dimostra, onorevoli colleghi, quanto provvido sia il disegno di legge che il Governo, adempiendo ad un suo preciso dovere di sana politica economica, ha presentato alla vostra approvazione.

E mi piace chiudere queste considerazioni di ordine generale col ricordare quanto diceva l'onorevole Luzzatti, ministro del tesoro, allorchè, nella sua precedente esposizione finanziaria, prometteva esplicitamente la presentazione del tanto invocato disegno di legge:

« In un paese economicamente rigoglioso, lo Stato può assistere inerte al passaggio di poche terre oberate di debiti, dalle mani degli antichi proprietari falliti, in quelle di nuovi acquirenti che con risorte e energie e con maggiori capitali avvivano l'attività economica.

« Ma quando l'ipoteca usuraria e il debito fondiario a saggio troppo alto coprono come acque stagnanti la maggior parte di intere regioni, aspettare che l'equilibrio economico si ristabilisca spontaneamente equivarrebbe ad attendere la livellazione nella miseria ».

Parole scultorie, come quelle che sa pronunciare l'onorevole ministro delle finanze...

Voci. Ministro del tesoro...

GUARRACINO. ...Dite bene: ministro del tesoro; ma, quando pronunciava queste parole, aveva, credo, anche l'*interim* delle finanze. Parole scultorie, dicevo, che mettevano anticipatamente in rilievo l'urgente necessità di questo disegno di legge, che finalmente con provvido pensiero è stato presentato dal Governo.

Ed ora, senza fermarmi ad esaminare, sia pure nei limiti di una discussione generale, tutti i principi fondamentali del progetto (a ciò largamente han provveduto la relazione e i discorsi degli oratori che mi hanno preceduto, ed altri ancora lo faranno), richiamerò brevemente la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sopra qualcuno dei punti essenziali di esso, o per rilevarne l'importanza ed il pregio, o per additare qualche modificazione parziale del progetto, salvo ad esaminarne i particolari nella discussione degli articoli.

E mi occuperò innanzi tutto delle disposizioni di ordine giuridico che riguardano la trascrizione.

La questione economica e la questione

giuridica del credito ipotecario e fondiario sono intimamente connesse fra loro, come è stato ben rilevato dalla Commissione reale. Mentre i giuristi debbono conoscere su quale organismo svolgere i loro studi, per adattare al contenuto economico dei nuovi provvedimenti la forma giuridica necessaria ad attuarli, d'altra parte la questione giuridica è la base dell'importante problema, perchè, data la sicurezza legale del credito, è facile trovare i capitali. E però, risolto il problema giuridico, è in massima parte risolto anche il problema economico, almeno dal punto di vista legislativo, augurandoci, dal lato pratico, che le nuove disposizioni di legge producano tutti i risultamenti utili che ci aspettiamo.

Il problema giuridico si riassume sostanzialmente in quello di perfezionare il sistema della pubblicità: pubblicità, che è l'anima, lo spirito informatore della vita moderna; che si manifesta in molteplici forme nel campo politico, economico, giuridico; che non rimane estranea al diritto privato per ciò che riguarda i fatti più importanti della vita dell'uomo (atti dello stato civile, riconoscimento dei figli naturali, sentenze di interdizione e di inabilitazione, registri delle tutele e delle cure, accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, ecc.).

Qui però parlo della pubblicità come *notizia* data ai terzi di atti giuridici e rapporti personali o reali che potrebbero avere interesse di conoscere.

Ora se tanta importanza ha la pubblicità per atti che si riferiscono al diritto privato, è ragionevole che ad essa non possa sottrarsi quel fatto così importante della vita sociale che è la proprietà immobiliare e l'ordinamento giuridico di essa.

E qui mi riferisco alla pubblicità non come semplice notizia, ma con la sanzione dell'inefficacia degli atti rispetto ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza nelle forme legali.

L'obbligo della pubblicità imposto ai proprietari è giustificato dalle esigenze del principio sociale, ed è fonte di vantaggi d'ordine non solo economico, ma morale. Non ripeterò i vantaggi economici da me più innanzi accennati (prontezza e facilità nella trasmissione dei beni, sicurezza e certezza della proprietà, conseguente incoraggiamento all'impiego dei capitali nel miglioramento della proprietà stabile e quindi nell'agricoltura, freno all'usura, ecc.), ed accennerò, soltanto, che i vantaggi mo-

rali si riassumono nella tutela della buona fede, perchè la mala fede è alimentata dal clandestinità. Come volete che uno si d termini a contrattare, se l'acquirente, o mutuante con ipoteca può restare facilmente ingannato da chi non è stato proprietario, o ha cessato di esserlo, o gravato la sua proprietà di tali oneri da fruire gravemente o frustrare addirittura i diritti dell'acquirente o mutuante?

Del resto, non è mestieri insistere sui vantaggi della pubblicità, ai quali ho accennato di volo, perchè essi sono nella coscienza di tutti.

I sistemi di pubblicità in vigore riducono a due tipi: quello francese della *trascrizione* e quello germanico della *iscrizione nei libri fondiari*, a cui può ricondursi il sistema australiano dell'*immatricolazione* (Act Trans) salve le differenze nei particolari. Avrei già udito dire come sia stato provvido conservare in questo nuovo progetto l'istituto della trascrizione, rimodernando arricchendolo di nuove disposizioni, sottoponendo alla trascrizione nuovi atti, estendendo le funzioni della trascrizione, ma sostanza conservandola nelle sue linee fondamentali. Ed io consento nelle ragioni per le quali si è voluto per ora conservare l'istituto della trascrizione modificandolo, anzichè introdurre i libri fondiari del sistema germanico. Bene fu osservato che istituti quali attecchirono in determinati paesi, non si possono trasportare di peso in un'altra senza la necessaria preparazione: le istituzioni debbono trovare il loro fondamento nella tradizione nazionale; e per introdurre in Italia i libri fondiari, bisognerebbe modificare immediatamente i principi fondamentali del possesso, dell'usucapione, e dei contratti, massime in rapporto all'effetto del consenso nel trasferimento dei beni ed contratto reale nel senso delle leggi tedesche.

Bisognerebbe che anche noi avessimo giudici speciali nelle conservazioni delle ipoteche, come accennava l'onorevole Chini perchè in Germania, dove il libro fondiario ha efficacia probatoria, i pubblici ufficiali hanno funzioni soltanto amministrative, giudiziarie. Essi non debbono limitarsi a vedere se colui che va ad iscrivere abbia acquistato il suo diritto da chi è iscritto nel libro, e se la domanda sia fatta nelle forme della legge e corredata dei necessari documenti, ma debbono ricercare qualche cosa di più, indagare l'*iscrivibilità* del diritto, la serietà del consenso, la capacità delle parti, gli

care, insomma, se concorrano tutti i requisiti necessari per la validità dell'atto. E ciò è ragionevole, è indispensabile, quando l'iscrizione ha efficacia probatoria; e sarebbe la più grave delle ingiustizie riconoscere tale efficacia, quando non si esaminasse rigorosamente il titolo al momento della iscrizione.

Tutto questo andate a trapiantarli ad un tratto in Italia! Avreste bisogno del personale necessario, e sarebbero enormi le spese e le difficoltà, oltre alle radicali modificazioni da portare, come innanzi dicevo, al diritto vigente, mentre in Italia non siamo ancora sufficientemente preparati ad una riforma generale del codice civile.

Inoltre, come osservava l'illustre professor Filomusi-Guelfi nel seno della Commissione reale, un'affrettata e improvvisa introduzione del libro fondiario, che, ripeto, non è sostenuta dalle nostre tradizioni giuridiche, e che richiede perciò lunga e ponderata preparazione, potrebbe riuscire a travolgere e liquidare antichi istituti, come gli usi civici, le enfiteusi, i livelli, i diritti derivanti da domini collettivi, che sono avanzi rispettabili di diritti secolari, appartengono in gran parte alle classi meno abbienti e possono ancora esercitare utile influenza sull'ordinamento sociale odierno. E ne sono prova in Italia sia la importante legge del 4 agosto 1894, che ha riconosciuti e ordinati i *dominii collettivi* e che così ha posto di fronte al tipo della proprietà *individuale*, regolata dal codice civile, la nuova forma della proprietà collettiva, e sia le proposte, anche recenti, di riforme all'istituto dell'enfiteusi.

Per complesso di ragioni gravissime, il disegno di legge ha preferito di modificare, ampliare, correggere il vigente sistema della trascrizione. Ed io mi associo completamente all'opinione di quegli oratori i quali hanno sostenuto che bene si sia fatto a conservare tale istituto nel nuovo disegno di legge, opportunamente correggendolo per quanto è consentito dalla conservazione del sistema.

Su questo punto mi sia lecito di richiamare la vostra attenzione.

Quali difetti principali presenta oggi l'istituto della trascrizione?

C'è un difetto fondamentale che, per quanti mezzi si escogitino per rimediare, non potrà mai scomparire, perchè dipende, dall'essenza stessa dell'istituto, ed è la mancanza di efficacia probante, la quale forma invece la caratteristica del sistema tedesco. La trascrizione non dà validità all'atto, ma lo

lascia come è, con tutti i suoi vizi; sicchè oggi colui che ha trascritto un acquisto, non è mai sicuro di avere acquistato bene fino a che non avrà compiuta l'usucapione: egli rimane sempre esposto a tutte le azioni di nullità che possono viziare il suo acquisto, all'azione di revindicazione del vero proprietario, all'esperienza dei diritti che il vero proprietario abbia concesso a terzi.

E, oltre ad essere una semplice formalità e non condizione essenziale per l'acquisto, che esiste prima di essa, la trascrizione nel suo ordinamento presente non abbraccia *tutti* gli atti che interessano la proprietà immobiliare, donde l'interruzione nella storia dei successivi mutamenti della proprietà.

Non sono soggetti a trascrizione gli atti *mortis causa*: e però chi deve ricercare i proprietari che si sono succeduti nel dominio di un fondo, deve assoggettarsi a lunghe e minuziose indagini e non è mai certo dei risultati ottenuti. Scarso rimedio è la teoria dell'erede apparente, che tutela i soli acquirenti a titolo oneroso e di buona fede.

Nemmeno tutti gli atti *tra vivi* debbono trascrivere: sono esenti dall'obbligo della pubblicità le divisioni, le transazioni, le sentenze (eccetto quelle che sono traslative e costituiscono titolo di acquisto). E quantunque in tali casi si tratti di atti semplicemente *dichiarativi*, che non producono un vero mutamento di proprietà, tuttavia da essi derivano conseguenze economicamente eguali a quelle degli atti traslativi e che i terzi hanno sommo interesse a conoscere.

E neppure sono soggette a trascrizione le domande di nullità, di rivendicazione, di simulazione, ed in generale quelle tendenti a distruggere un acquisto compiuto. Ed anche quando la trascrizione è richiesta, la sola sanzione è quella dell'effetto speciale che la legge attribuisce all'eseguita pubblicità.

Oltre questi difetti di *sostanza*, ve n'è uno di carattere *formale*, dipendente dal modo come sono tenuti i registri, i quali sono intestati alle persone e non ai fondi: donde le difficoltà nel ricercare i proprietari dei fondi.

Di fronte a questi difetti della legge vigente, che cosa ha fatto il progetto in esame?

Certamente non ha tolto quel difetto radicale che è connesso all'essenza dell'istituto della trascrizione e che potrebbe correggersi soltanto col sostituire al sistema francese della trascrizione quello tedesco

della iscrizione nei libri fondiari; ma ha apportato quei miglioramenti che erano compatibili con la conservazione del presente sistema.

Esso ha esteso le funzioni dell'istituto facendolo servire a tre distinte funzioni ed attuando un triplice ordine di sanzioni in caso di mancata pubblicità, come è spiegato nella relazione, e come rilevasi dai primi tre articoli del disegno di legge. La trascrizione serve, per gli atti tra vivi, ad imprimere l'efficacia verso i terzi (art. 1); per gli atti *mortis causa*, a conferire all'erede o al legatario la piena disponibilità delle cose ereditarie e l'esperibilità delle azioni ereditarie (art. 2); per le domande giudiziali che tendono a distruggere un acquisto compiuto a dare l'efficacia interruttiva della prescrizione (art. 3), quantunque non sia felice, come dirò, l'espressione adoperata dai compilatori del progetto.

Agli atti *inter vivos* soggetti a trascrizione l'articolo 1° ha aggiunto, sempre che si riferiscano a beni immobili o a diritti reali immobiliari: 1°) i contratti e le sentenze di divisione dell'eredità o della comunione; 2°) la costituzione di dote fatta dalla donna a sè stessa e la stipulazione della comunione fra coniugi; 3°) le transazioni. Ed in ciò si sono seguiti i desiderati della scienza e della pratica.

Per quanto riguarda le divisioni, richiamo l'attenzione della Camera sopra un punto essenziale. Nel nostro codice la divisione ha carattere dichiarativo, non attributivo di diritti, a differenza del Diritto romano. Assoggettandola ora a trascrizione, con la sanzione di non produrre effetto verso i terzi se non è trascritta, non basta dire che i terzi avranno diritto a ritenerla come non avvenuta per la mancata pubblicità, ma bisogna determinare se le si vuol conservare il carattere dichiarativo, ovvero modificare il codice civile proclamandola a dirittura traslativa di diritti. Effetto retroattivo di un atto e pubblicità di esso sono termini che mal si conciliano fra loro, perchè, se si sente il bisogno di assoggettare l'atto a trascrizione, come si può ammettere l'efficacia di esso verso i terzi anche per il tempo in cui non era stato ancora trascritto? Se volete modificare su questo punto il codice civile - e forse sarebbe preferibile - ditelo chiaramente; ma se volete su ciò conservare immutato il sistema del codice, bisogna pur dichiararlo per non creare equivoci.

Per l'auto-costituzione di dote e per la

comunione di beni fra coniugi la trascrizione è giustificata dal vincolo all'alienabilità che importano tali atti.

Le transazioni relative a beni immobili ben possono conservare la loro efficacia retroattiva fra le parti, non verso i terzi, i cui diritti debbono restar salvi.

Ma quali sono i terzi rispetto ai quali gli atti contemplati nell'articolo 1° non hanno alcun effetto?

Avete inteso che l'onorevole Majorana Giuseppe, nel suo notevole discorso dell'altro giorno, parlando dell'espressione adoperata nell'ultimo capoverso dell'articolo 1°, diceva che sono *tutti i terzi*, a dirittura la società civile tutta intera; mentre l'articolo 1942 del codice civile, fondamentale in questa materia, restringe l'inefficacia dell'atto non trascritto « *riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile* ».

È necessario intenderci su questo punto essenziale.

Nel vigente sistema del codice civile il canone fondamentale in materia di acquisti, anche immobiliari, è quello sancito negli articoli 1125 e 1448, nei quali la proprietà o altro diritto si trasmette e si acquista per effetto del *consenso* legittimamente manifestato. La trascrizione non è modo di acquisto della proprietà o degli altri diritti reali immobiliari: essa è semplice forma di pubblicità, che produce l'effetto di rendere *opponibile l'atto ai terzi*, rispetto ai quali altrimenti l'atto si ritiene come non avvenuto, e costituisce il *criterio di preferenza* tra più acquirenti dello stesso immobile o diritto immobiliare da un medesimo autore. La mancanza di trascrizione importa soltanto l'inopponibilità del diritto al terzo che si trovi in miglior condizione, cioè che abbia acquistato e *legalmente conservato* diritti sull'immobile, ai sensi dell'articolo 1942.

Ma, anche senza la trascrizione, la proprietà o il diritto reale esistono solo nei rapporti fra le parti, bensì anche di fronte ai terzi che non si trovino nella condizione dell'articolo 1942. Gli estranei al contratto possono acquistare la proprietà e diritti reali sull'immobile anche da me che non ho trascritto; nè i terzi possono avvalersi del difetto di trascrizione del mio acquisto, se essi non hanno alcun diritto, come nel caso dell'usurpatore, o hanno un diritto di forza inferiore al mio, come nel caso di un semplice diritto di godimento personale sul fondo, o hanno semplicemente acquistato, ma non

legalmente conservato, la proprietà o altro diritto reale posteriormente al mio acquisto non trascritto.

È questo il sistema del codice civile. Intendete voi di mutarlo col dire nell'articolo 1 che gli atti non trascritti non hanno alcun effetto *rispetto ai terzi*? Io non credo. A far ciò, occorrerebbe mutare radicalmente il sistema vigente; e questo non parmi né opportuno, una volta che si vuol conservare il presente sistema di pubblicità, né voluto dagli stessi compilatori del progetto.

Si modifichi dunque l'ultimo capoverso dell'articolo 1, coordinandolo con l'articolo 1942 del codice civile (*Benissimo!*)

In quanto agli atti *mortis causa*, il principio fondamentale del nostro codice è l'acquisto dell'eredità *ipso jure*: il morto imporessa il vivo. Il progetto non modifica questo canone; ma, sull'esempio della legge prussiana del 1872, che è stata la base del codice civile dell'Impero tedesco in materia di pubblicità, e traendo un argomento di analogia dall'articolo 100 della vigente legge sul registro, stabilisce che, sino a quando non sia eseguita la trascrizione, il chiamato all'eredità non potrà intentare azioni ereditarie, né di rivendicazione di immobili o di diritti reali di godimento, né potrà essere iscritta alienazione ecc. o iscritta ipoteca sui beni ereditari (art. 2).

Mi riservo qualche osservazione più minuta nella discussione sugli articoli; ma intanto osservo che non mi pare inconciliabile col nostro sistema l'efficacia data alla trascrizione degli atti *mortis causa*, inconciliabilità rilevata da qualche autore.

Finalmente, per quanto riguarda la trascrizione delle domande giudiziali di nullità, rivendicazione, simulazione, riduzione, ecc., tendenti a distruggere in tutto o in parte un acquisto immobiliare, siamo bene intesi che tale trascrizione non importa salvare i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione della domanda, perchè è fuori dubbio l'effetto retroattivo della domanda stessa e della sentenza che ne seguirà, mettendo capo la distruzione del titolo a cause *antiche e necessarie* che lo vizio fin dalla sua origine, e non potendo alla trascrizione attribuirsi forza probante. Sicchè la trascrizione in questi casi, oltre che serve a dare più largo campo alla pubblicità come semplice *notizia*, produce l'effetto di dare *efficacia interruttiva di prescrizione* alle dette domande.

L'espressione adoperata nell'articolo 3 del progetto, secondo la quale le domande,

gli atti non trascritti non avrebbero rispetto ai terzi « gli effetti propri di ciascuno di essi », va evidentemente oltre le intenzioni dei compilatori. Mi basta aver accennato ora a questo difetto di dizione, salvo a tornarvi in sede di emendamenti al progetto.

Ho detto innanzi che la trascrizione presenta ora anche un difetto formale pel modo come van fatte le ricerche nei libri, che sono intestati alle persone e non ai fondi.

Benchè nel sistema germanico i libri fondiari siano di regola ordinati a sistema reale, pure è da considerare che la caratteristica di quel sistema non consiste nel modo di intestazione dei libri, essendovene anche a sistema personale, bensì nella efficacia probante della iscrizione.

Così presso di noi nulla vieta che, conservandosi il sistema della trascrizione coi suoi caratteri essenziali, si istituisca anche un registro reale intestato ai fondi. A questo scopo tende l'articolo 17 del progetto, che non leggo per brevità, e che è stato fatto segno a vive censure da parte dell'onorevole Carlo Ferraris e dall'onorevole Venditti. Io non mi dissimulo le difficoltà pratiche che presenta l'istituzione di questi nuovi libri; nè certo vi è da illudersi di poter conseguire in breve tempo il vantaggio delle ricerche intorno ai fondi. Ma mi sembra che si tratti di un primo avviamento alla istituzione del libro fondiario: è per lo meno un tentativo che costituisce la cellula, l'embrione di quel futuro libro fondiario, a cui dobbiamo augurarci di arrivare in una riforma avvenire e più radicale della legislazione vigente.

Prima di lasciare queste considerazioni sulle disposizioni introdotte a modificazione ed ampliamento dell'istituto della trascrizione, consentitemi, onorevoli colleghi, di accennare brevemente a due utili innovazioni racchiuse nel primo e terzo capoverso dell'articolo 18 del progetto.

Il primo capoverso dispone che se l'iscrizione nel catasto di nuova formazione resterà ferma per oltre trent'anni senza domande interruttrive di prescrizione, l'appartenenza del fondo non potrà più essere contestata all'iscritto o a chi abbia causa da lui.

L'ultimo capoverso sancisce che dopo tre mesi dal giorno in cui sia divenuta definitiva l'iscrizione nel nuovo catasto, la mappa farà fede fino a prova contraria della estensione e dei confini del fondo; e che i proprietari dei fondi confinanti, descritti nel

detto catasto, non potranno essere obbligati alla spesa per l'apposizione dei termini.

La prima parte consacra un nuovo istituto, quello cioè della prescrizione in base al possesso catastale, che, con savio consiglio, si è stabilita di trent'anni, abbandonandosi l'esagerazione di coloro che volevano l'introduzione di una usucapione catastale di dieci anni, la quale avrebbe urtato contro i principî del nostro codice sulla prescrizione decennale, richiedendosi per questa il possesso con giusto titolo e con buona fede e la trascrizione del titolo.

L'ultimo capoverso dell'articolo attribuisce alla mappa catastale una forza probante, limitata a far fede, fino a prova contraria, della estensione e dei confini del fondo.

Siamo di fronte ai primi passi verso l'avvenire del catasto probatorio, e credo che entrambe le disposizioni meritino la vostra approvazione.

Per non tediare la Camera...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*.  
No. no! onorevole Guarracino...

GUARRACINO. ...non mi intratterrò sugli altri titoli del progetto, e specialmente sulla parte economica, lasciando il trattarne ad altri più competenti.

Accennerò soltanto, e con la massima brevità, ad un punto che credo sostanziale nella conversione dei debiti fondiari, ed al nuovo istituto federativo per la trasformazione del debito ipotecario nel Regno e per l'esercizio del credito fondiario nelle provincie meridionali e nella Sicilia.

Come si opera oggi la conversione? Lo spiega la relazione. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1896 e dell'articolo 13, ultimo capoverso, del regolamento per la esecuzione della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, si fa un mutuo nuovo a interesse ridotto, ma per somma e durata non inferiori a quelle del mutuo precedente. Stipulato il contratto condizionato, si iscrive ipoteca a garanzia del nuovo mutuo. Si stipula poi il mutuo definitivo, estinguendosi contemporaneamente il mutuo antico col prezzo delle cartelle del mutuo nuovo e cancellandosi l'ipoteca anteriore, dopo aver esaminati gli stati ipotecari e di trascrizione.

Oltre la spesa, talvolta non lieve, per il contratto di quietanza e per quello di nuovo mutuo, del beneficio della conversione profittano il più sovente i mutuatari che ne hanno meno bisogno, cioè quelli che

non hanno contratto nuovi debiti ipotecari mentre gli altri hanno bisogno del consenso dei creditori posteriori, che debbono cancellare e reinscrivere le rispettive ipoteche, e che molte volte vi si rifiutano.

La ragione di tale sistema consiste nell'aver voluto ravvisare nella stipulazione del nuovo mutuo una *novazione obbiettiva*. Ma la relazione chiaramente spiega che novazione non vi è, che tutto si riduce alla riduzione dell'interesse, e che in tutti i casi soccorrerebbe sempre la disposizione dell'articolo 1274 del codice civile, la quale permette conservare i privilegi e le ipoteche del credito anteriore a garanzia di quello che gli è sostituito, mediante espressa riserva.

Pertanto il nuovo progetto ha così provveduto con l'articolo 40:

« Per le stipulazioni con cui si riduce l'interesse dei mutui in corso mediante emissione di cartelle al 3.75 od al 3.50 per cento netto, restano ferme le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui, senza bisogno di espressa riserva da parte dei creditori purchè:

« 1° la stipulazione avvenga con lo stesso Istituto, che ha concesso il mutuo originario;

« 2° il debito capitale residuale al giorno della stipulazione resti invariato, salvo solo la diminuzione necessaria per raggiungere immediatamente il multiplo di cinquecento.

« La stipulazione si fa con unico atto, omesso l'atto condizionato di cui nell'articolo 13 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3<sup>a</sup>).

« È in facoltà degli Istituti di fare annotare le stipulazioni considerate nel presente articolo in margine alle iscrizioni ipotecarie rimaste ferme a garanzia dei mutui ».

Avete sentito che novazione non c'è; avete ammesso perfettamente che resta il debito primitivo, e perciò non avete sentito il bisogno di far cancellare l'ipoteca e reinscriverla. Ma allora è perfettamente inutile la stipulazione di un nuovo mutuo. Voi dispensate il mutuatario da che? Semplicemente dal contratto condizionato; ma perchè fare un mutuo nuovo, quando avete il mutuo precedente, che non viene modificato altro che nella misura dell'interesse?

Nè mi dite che l'emissione delle nuove cartelle possa portare difficoltà in mancanza di un nuovo mutuo, perchè gli Istituti (e qui sono i maestri che me lo insegnano) possono fare l'emissione delle nuove cartelle anche in virtù di un provvedimento ge-

nerale. Ora quale difficoltà vi è a fare tale emissione volta per volta sopra domanda della parte?

Io credo quindi che si debba semplificare la tecnica della conversione dei mutui fondiari, sopprimendo addirittura il nuovo contratto e sostituendo una semplice dichiarazione o un verbale, che potrà anche annotarsi in margine all'iscrizione del mutuo primitivo, senza gravare il mutuatario delle spese per la stipulazione di un nuovo mutuo.

A questo proposito io, parlando col direttore di un Istituto di Credito fondiario, sentii dire che il notaio Rota di Spoleto si era occupato della questione, ed allora telegrafai a questo notaio perchè mi spedisse quello che su tale argomento aveva scritto. Ed ho ricevuto una sua breve nota, nella quale è scritto precisamente così:

« Le spese *ex novo* di un altro contratto costituiscono uno spreco a favore di un professionista: manco male se esse pure fossero lucro per l'Istituto.

« La conversione potrebbe, rispetto alla forma, limitarsi a una breve e semplice dichiarazione di riduzione di interessi.

« Si fa, si vuole un contratto nuovo: ma non pare necessario. Di nuovo, realmente, non c'è che la forma: la sostanza è sempre quella ».

*Una voce.* È un notaio che non vuole fare istrumenti. (*ilarità*).

GUARRACINO. Appunto così; ma il suo parere è tanto più sincero, in quanto va contro l'interesse dei notai.

Un'ultima parola, e veramente l'ultima, dirò sopra quel tale istituto federativo, il quale vorrei augurarmi che sorgesse. Spero che il risultato pratico delle nuove disposizioni disperda il dubbio che questo istituto possa non sorgere: io desidero, come meridionale, che esso si costituisca. Ma non è di questo che voglio parlare. I dubbi sono stati mossi da altri, ed io non voglio aggravarli.

Nei lavori preparatorii, e precisamente nella discussione che si fece in seno alla Commissione reale, si parlò di un nuovo istituto meridionale. Ed infatti questo istituto ha tre funzioni, due delle quali per tutto il Regno ed una speciale per il Mezzogiorno, dove in conseguenza dovrà esercitare tutte e tre le funzioni.

E allora perchè non fare meridionale questo istituto?

Consentite questo desiderio alla mia qualità di meridionale e specialmente di napoletano. Io trovo che, dopo i lavori della

Commissione reale, furono concretati i provvedimenti in un disegno di legge formulato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dove, nell'articolo 55, si prevedeva appunto un istituto meridionale con sede in Napoli. Perchè, dunque, non fate meridionale questo istituto, come fu concepito e proposto? Mi direte che ciò potrebbe rendere più difficile il drenaggio dei danari dal Settentrione nel Mezzogiorno e dall'estero in Italia. Se questo pericolo vi fosse, fatelo pure istituto nazionale, ma dategli almeno la sede a Napoli.

Con l'espressione di questo desiderio io chiudo il mio dire, e ringrazio gli onorevoli colleghi che mi hanno cortesemente ascoltato. (*Bravo! Benissimo! — Vive approvazioni — Moltissimi deputati ed alcuni ministri vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta ora all'onorevole Maggiorino Ferraris.

FERRARIS MAGGIORINO. Se il Governo desidera di rimandare la discussione a domani, io sono a disposizione del Governo e del presidente, se l'onorevole presidente desidera che io parli, sono agli ordini suoi.

PRESIDENTE. Ci sarebbero ancora molti iscritti e quindi occorrerebbe prolungare un poco più le sedute, ma siccome deve parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino che probabilmente intratterrà lungamente la Camera...

FERRARIS MAGGIORINO. Oh no!

PRESIDENTE. ... e forse potrebbe esser costretto ad interrompere il suo discorso, ciò che non sarebbe corrispondente alle norme regolamentari, sarà meglio rimandare a domani il seguito di questa discussione.

### Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle domande d'interrogazione pervenute al banco della presidenza.

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro per gli affari esteri per conoscere le ragioni per le quali le compagnie di navigazione che fanno il servizio per l'America del Nord non credono degni gli emigranti italiani di avere, per prendere i pasti giornalieri, delle tavole e delle sedie che vengono riservate invece ai soli emigranti di altre nazioni.

« Capece-Minutolo ».

« Interrogo l'onorevole ministro per gli affari esteri per sapere se alla industria del corallo saranno fatte facilitazioni nel trattato di commercio con la Russia.

« Cassuto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per conoscere se intenda presentare al Parlamento un disegno di legge per la sistemazione e miglioramento degli scrivani delle prefetture e sottoprefetture del Regno.

« Pasqualino-Vassallo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere gli intendimenti del Governo intorno alla tante volte promessa costruzione d'un riparo per le navi nella spiaggia di Terranova di Sicilia.

« Pasqualino-Vassallo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro per sapere se dopo quanto disse nell'esposizione finanziaria, circa alla fabbricazione degli zuccheri, di cui avrebbe ristretto a poco per volta i benefici alla protezione, sia vera la voce che a questa riduzione più non si verrebbe; e se la voce non è vera, quando pensi di presentare alla Camera gli escogitati provvedimenti.

« Sorani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere le ragioni per le quali fu sciolto il Consiglio comunale di Forlimpopoli.

« Comandini ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande d'interpellanza pervenute al banco della presidenza.

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sugli ostacoli opposti dall'amministrazione centrale e dalla prefettura di Mantova alla pronta esecuzione di lavori pubblici già approvati ed anche appaltati, oltrechè ad altri lavori pubblici proposti dai comuni, nel pubblico interesse, per ovviare alla generale e gravissima disoccupazione che ora colpisce i lavoratori della provincia di Mantova.

« Ferri Enrico, Dugoni, Gatti, Aroldi »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze per sapere se intendano abolire la tassa di importazione che attualmente si esige sui libri stranieri col criterio della loro rilegatura e sui libri italiani ritornanti dall'estero, i quali sono considerati per finzione fiscale come stampati all'estero; e per sapere inoltre se intendano modificare e legittimare le disposizioni date su l'esportazione dei libri antichi, ma non prescritte da alcuna legge, esigendosi anche una tassa sui libri anteriori al 1500.

« Rosadi ».

« Interpello il ministro di grazia e giustizia per sapere se e quando intenda di presentare un disegno di legge volto a correggere le disposizioni riguardanti le Società anonime, specie in quella parte che devono garantire la costituzione, la sincerità delle assemblee e la chiarezza dei bilanci.

« Sorani ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli ministri dovranno entro ventiquattr'ore dichiarare se accettino o no lo svolgimento di queste interpellanze. In mancanza di dichiarazione si intenderà che le accettino.

### Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del collegio di Treviglio, eletto l'onorevole Engel. Questa relazione sarà stampata, distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno di venerdì.

### Proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cimorelli ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa. Anche l'onorevole Fracassi ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa.

Entrambe queste proposte di legge saranno trasmesse agli uffici perchè le ammettano alla lettura.

L'onorevole Montagna ha presentato una proposta di modificazione al regolamento della Camera. Sarà trasmessa alla Commissione del regolamento.

D'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno la proposta di

legge dell'onorevole Pavoncelli, della quale è stata data lettura oggi, sarà svolta nella seduta di domani.

La seduta termina alle ore 17.15.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Pavoncelli per la costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella.

*Seguito della prima lettura sui disegni di legge:*

3. Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (116) (Urgenza).
4. Provvedimenti a favore dei mutuatari dei crediti fondiari (in liquidazione), della

Banca d'Italia e del Banco di Sicilia. (117) (Urgenza).

5. Provvedimenti a favore dei mutuatari del credito fondiario del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del credito fondiario in liquidazione col banco di Napoli. (118) (Urgenza).

*Discussione del disegno di legge:*

6. Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di perito agrimensore (71).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.*

Licenziata per la stampa il 26 febbraio 1905

